



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 355 del 23/05/2012

Oggetto: NEKTA SERVIZI S.r.l. – Impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro. Comune di localizzazione San Donà di Piave (VE). Comune interessato: Noventa di Piave (VE).
Domanda di compatibilità ambientale con contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308 del 10/02/2009 - DGR n. 327 del 17/02/2009) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/07.

PREMESSA

In data 16/07/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEKTA SERVIZI S.r.l. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, acquisita con prot. n. 399026/45/07 E.410.0.1E. 410.02.13 relativa all'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro, in Comune di San Donà di Piave (VE).

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 08/09/2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture Regionali Direzione Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/09/2009 sui quotidiani "La Nuova Venezia" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di San Donà di Piave (VE), il Comune di Noventa di Piave (VE) ed ARPAV – Direzione Generale - Area Tecnico Scientifica. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 15/10/2009 presso l'Hotel Forte del 48, in Comune di San Donà di Piave (VE).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>n°</i>	<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
1	Comune di Noventa di Piave (VE)	04/11/2009	604242/45/07 E. 410.01.1
2	Comune di Noventa di Piave (VE)	24/11/2009	657747/45/07 E. 410.01.1

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:



<i>n°</i>	<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
3	Gruppo Cittadini di Noventa di Piave (VE) e San Donà di Piave (VE)	30/11/2009	667638/45/07 E. 410.01.1
4	Comune di San Donà di Piave (VE)	30/11/2009	670104/45/07 E. 410.01.1
		01/12/2009	672791/45/07 E. 410.01.1
5	Comune di San Donà di Piave (VE)	14/12/2009	694428/45/07 E. 410.01.1
6	Comune di San Donà di Piave (VE)	08/01/2010	7716/45/07 E. 410.01.1
7	Provincia di Venezia	16/03/2010	146307/45/07 E.410.01.1
8	Comune di San Donà di Piave (VE)	06/03/2012	162637/45/07 E. 410.01.1
9	Comune di San Donà di Piave (VE)	24/04/2012	192934/63.01.07 E. 410.01.1
10	Comune di San Donà di Piave (VE)	21/05/2012	231929/63.01.07 E. 410.01.1

Con nota del 20/08/2009, prot. n. 461850/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 17/09/2009, prot. n. 507779/45.07 E. 410.01.1 del 18/09/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/118, nella quale viene preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

Le valutazioni e le conclusioni contenute nel citato parere, sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 573580/45.07 E. 410.01.1 del 03/11/2010, ha comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

In data 07/07/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 11/10/2011, prot. n. 469910/63.01.07 E. 410.01.1, relativa a:
 - un approfondimento in merito alla coerenza dell'impianto con le problematiche connesse alla presenza di ceri di pirite in molteplici siti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- in data 19/10/2011, prot. n. 484462/63.01.07 E. 410.01.1, relativa a:
 - controdeduzioni ad alcune osservazioni/pareri pervenute durante l'iter istruttorio;
- in data 05/03/2012, prot. n. 106816/63.01.07 E. 410.01.1 relativa a :



- seconda relazione tecnico integrativa (02.03.2012);
- allegato n. 1 - Planimetria capannone con lay-out impianto aggiornato (02.03.2012);
- allegato n. 2 - Scheda tecnica “Rompizolle” (02.03.2012);
- allegato n. 3 - Schema di flusso operativo (02.03.2012);
- allegato n. 4 - Tav. 04 Prospetti capannone aggiornato (02.03.2012);
- allegato n. 4 - Tav. 05 Sezioni capannone aggiornato (02.03.2012);
- allegato n. 5 - Schema protocollo di conferibilità rifiuti (02.03.2012);
- allegato n. 6 - Tav. 01 Planimetria di stato di fatto (02.03.2012);
- allegato n. 6 - Tav. 02 Planimetria di progetto (02.03.2012);
- allegato n. 6 - Tav. 06 Schema fognatura – Impianto antincendio (02.03.2012);
- in data 27/03/2012, prot. n. 145233/63.01.07 E. 410.01.1 relativa a:
 - nota tecnica integrativa (26.03.2012);
 - allegato n. 1 - Schema di flusso operativo corretto e Schema di conferibilità rifiuti corretto (26.03.2012);
 - allegato n. 2 - Planimetria di progetto con aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e uscita (26.03.2012);
 - allegato n. 3 - Schede AIA aggiornate (26.03.2012);
- in data 27/03/2012, prot. n. 145217/63.01.07 E. 410.01.1 relativa al:
 - Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 242/2010;
- in data 07/05/2012, prot. n. 207495/63.01.07 E. 410.01.1 relativa:
 - comunicazione di ASI S.p.A. in merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica;
- in data 11/05/2012, prot. n. 218566/63.01.07 E. 410.01.1 relativa a:
 - relazione illustrativa e relative tavole inerenti aspetti urbanistici edificatori.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

- o 01/09/2011, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- o 06/03/2012, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
- o 2/04/2012, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
- o 24/04/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 415990 E. 410.01.1 dell' 08/09/2011, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Nekta Servizi S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 4/08, venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia.

In data 20/10/2011, con prot. n. 0120537, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito a mezzo fax in data 20/10/2011, con prot. n. 487327/63.01.07 E. 410.01.1.

Successivamente, con nota dell'11/11/2011, prot. n. 527613 E. 410.01.1, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Venezia, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Venezia n.11/201, acquisita in data 29/02/2012 - prot. n. 96467/63.01.07 E. 410.01.1.

Con nota del 02/03/2012 – prot n. 102104, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Nekta Servizi S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del



D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308 del 10/02/2009 - DGR n. 327 del 17/02/2009) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/07.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta Nekta Servizi S.r.l. opera da più di due decenni quale fornitore di servizi attinenti al trasporto ed allo smaltimento di rifiuti, interventi di bonifica e ripristini ambientali nonché alla rimozione e smaltimento dell'amianto.

La ditta, con sede a San Donà di Piave (VE) in Via Calnova 224, ha da acquisito una porzione della nuova lottizzazione industriale ed artigianale posta a Nord del Comune di San Donà di Piave e contigua all'analogha lottizzazione del Comune di Noventa di Piave.

In tale appezzamento la ditta intende trasferire i propri uffici ed il deposito dei mezzi operativi (autoarticolati, autocisterne, ecc.) ed è già in fase di costruzione il nuovo edificio che li ospiterà.

La possibilità di utilizzare una porzione contigua a quella già scelta per la realizzazione dei nuovi uffici ha concretizzato la possibilità di progettare un impianto di recupero e trattamento delle ceneri di pirite.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di un impianto per il trattamento di "Polveri di ossido di ferro fuori specifica" comunemente note come "Ceneri di pirite" finalizzato come linea principale al recupero delle stesse per un successivo riutilizzo come Materia Prima Secondaria (MPS) presso cementifici e come linea secondaria allo smaltimento in discarica di quota parte delle stesse ceneri, nel caso eventuale esse non fossero recuperabili.

Le operazioni di recupero R5, relative alle ceneri di pirite e ai rifiuti a matrice ferrosa, descritte (vagliatura, miscelazione, frantumazione) danno origine a un materiale che rispondendo ai requisiti, criteri e condizioni previsti al comma 1 dell'art. 181 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii., si configura come Materia Prima Secondaria e come tale riutilizzabile direttamente nei cementifici.

A fronte dell'elevata variabilità di composizione delle ceneri di pirite, anche provenienti da uno stesso deposito, dipendente principalmente dalla zona di estrazione originaria del minerale non è da escludere che quota parte del rifiuto in ingresso, stimabile al momento all'incirca al 20%, non possa essere avviata al riutilizzo e debba conseguentemente essere destinata alla linea di inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione) per consentire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per l'ammissibilità presso discariche per rifiuti non pericolosi anziché doverli avviare in impianti di smaltimento per rifiuti pericolosi esclusivamente per cessioni non conformi alla tabella 5 del D.M. del 03/08/2005, di eluato.

Il processo di stabilizzazione con leganti idraulici, come ad esempio cemento e calce, e successiva solidificazione, consente attraverso reazioni di chelazione di immobilizzare i metalli all'interno di un reticolo cristallino, con conseguente riduzione della loro mobilità e del rilascio degli stessi quando il materiale è sottoposto a lisciviazione.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di riferimento programmatico
- 2.2 Quadro di riferimento progettuale
- 2.3 Quadro di riferimento ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Quadro di riferimento Programmatico dello Studio definisce le relazioni esistenti tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.



Nel quadro programmatico del SIA sono stati analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale:

- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali – Appendice 1: “Criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento”;
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- il documento preliminare al Piano Territoriale regionale di coordinamento;
- il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.);
- il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- il Programma Regionale per la Lotta alla Desertificazione (P.R.L.D.);
- la Carta Archeologica del Veneto;
- Piano Regionale Faunistico e Venatorio
- i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);

ed i seguenti strumenti di pianificazione locale:

- il Piano Territoriale Provinciale di Venezia (P.T.P.);
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia (P.T.C.P.) – Schema Direttivo (S.D.);
- il Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.);
- Classificazione sismica;
- il Piano d’Area del Sandomatese;
- il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave;
- il Piano Regolatore Generale Comunale di San Donà di Piave;
- il Piano Regolatore Generale Comunale di Noventa di Piave.

Sono, quindi, di seguito analizzati tutti i piani territoriali e di settore in vigore ed individuati i vincoli che insistono sull’area, in relazione alle caratteristiche dell’opera in progetto.

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali

Il Piano Regionale (2000) per la gestione dei rifiuti speciali della Regione Veneto, è predisposto sulla base degli aggiornamenti, in materia di rifiuti, forniti dalla L.R. n 3 del 21/1/2000, e di programmazione sulla gestione dei rifiuti della nuova normativa comunitaria e nazionale.

Tale piano, ad oggi non ancora approvato dal Consiglio Regionale, rappresenta comunque uno strumento di indirizzo delle attività in materia di rifiuti speciali.

Il Piano individua gli obiettivi ragionevoli per il Veneto relativi alla minimizzazione della produzione di rifiuti, al riutilizzo e recupero e quindi alla riduzione del ricorso allo smaltimento finale in discarica, ed ipotizza il fabbisogno di impianti da approvare ed autorizzare in Regione Veneto.

Il Piano individua inoltre i vincoli territoriali per i quali è esclusa a priori la possibilità di realizzare alcune o tutte le tipologie di impianto oppure suggerisce la definizione di criteri di non idoneità basati sulla mitigazione degli impatti (raccomandazioni).

Sulla base delle analisi effettuate è possibile affermare che l’area interessata dell’impianto della ditta Nektà Servizi S.r.l. non rientra tra le aree non idonee, così come definite dal piano regionale, in quanto non è sottoposta a nessuno di questi vincoli.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 1986 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla Legge n. 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della struttura insediativi ed alla sua compatibilità con la risorsa ambientale.

Il P.T.R.C. vigente, risponde all’obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985 n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali ed ambientali.



Dall'esame effettuato si evidenzia che l'intervento non risulta interessato da alcuna individuazione di vincolo.

Documento preliminare al Piano Territoriale regionale di coordinamento

La Giunta Regionale in data 7 agosto 2007 ha adottato il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di coordinamento", pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007. Sul "Documento" la Giunta avvia la concertazione e la partecipazione, a conclusione della quale l'organo regionale adotterà il nuovo P.T.R.C.

La finalità del nuovo P.T.R.C. è di "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la

Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività". I macrotemi individuati sono: uso del suolo; biodiversità; energia, risorse e ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale.

Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati riportati dal proponente visualizzandoli in più specifiche tavole progettuali e per ciascuno ha provveduto ad effettuare una comparazione con la localizzazione dell'intervento.

Dall'esame effettuato si evidenzia che l'intervento non è interessato ad alcuna prescrizione.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato dalla Regione del Veneto nel 1989 e ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi di inquinamento.

Il P.R.R.A. si poneva quale obiettivo il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibile con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo.

Le strategie che il P.R.R.A. prevedeva di utilizzare per il raggiungimento dell'ottimale grado di protezione dell'ambiente idrico, sono state in parte riprese nel PTA (Piano di Tutela delle Acque).

Il P.R.R.A., con l'approvazione del P.T.A. è in gran parte superato.

Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.)

Il D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 121 definisce il *Piano di Tutela delle Acque* (PTA) come uno specifico piano di settore; tale Piano costituisce il principale strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.

La parte conoscitiva del *Piano di Tutela delle Acque* è stata adottata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2434 del 6/08/2004. Il Piano è stato adottato nella prima versione con D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004.

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 05/11/2009.

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il Piano è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, in cui deve essere definito l'insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

La disciplina degli scarichi, con l'abrogata L. n. 319/1976, è stata per anni lo strumento principale per la tutela dei corpi idrici dall'inquinamento. Con il D.Lgs. n. 152/2006 (analogamente a quanto già previsto dal D.Lgs. n. 152/1999) i valori limite agli scarichi devono essere stabiliti soprattutto in funzione degli obiettivi di qualità da perseguire nei corpi idrici.

Il Piano contiene anche le azioni da adottare per le aree che richiedono misure specifiche di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, quali le *aree sensibili* (che sono vincolate alla necessità di applicare trattamenti depurativi più spinti per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti e al rispetto di limiti più restrittivi per i nutrienti Azoto e Fosforo), le *zone vulnerabili da*



nitrate di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Dal progetto non si prefigurano incoerenze né con il P.T.A. adottato, né con quello vigente, dato che il proponente ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. nel luglio 2009, mentre il Piano a oggi vigente è stato approvato nel novembre 2009.

La Commissione sottolinea che come prescrizione le acque raccolte nella vasca di prima pioggia dovranno essere gestite dalla Ditta come un rifiuto e debitamente avviate a smaltimento tramite autobotte (vedasi prescrizione n. 10)

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.

Il Piano è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del fiume Sile e della pianura compresa tra Piave e Livenza è stato approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 7364 del 27.06.2007.

Il sito ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e nel Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione: il Comune di San Dona di Piave rientra anche nel territorio di competenza del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave, tuttavia non è compreso nella cartografia allegata. Si possono ritenere valide le indicazioni riportate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, come previsto dall'art. 7 delle Norme di Attuazione "Pericolosità idraulica in assenza di cartografia".

Dall'esame effettuato si evidenzia che l'intervento non risulta interessato da alcuna individuazione di vincolo., in quanto:

- l'art. 9 "fascia di tutela idraulica" delle Norme di Attuazione del P.A.I. istituiscono una fascia di tutela idraulica di 10 m dalla sponda dei fiumi o, come in questo caso, dall'unghia arginale a campagna. Il sito non rientra in tale fascia di rispetto;
- l'art. 10 "Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica" sono specificati gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica. L'intervento in oggetto, non modifica dell'attuale sistema idraulico in quanto:
 - mantiene le condizioni esistenti di funzionalità idraulica e non ostacola il deflusso delle acque;
 - non aumenta significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - non interferisce con i volumi invasabili;
 - non pregiudica l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
 - non saranno realizzati scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
 - non saranno realizzati intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
 - non saranno occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - non saranno posizionati rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - non saranno realizzate opere cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini;
- l'art. 14 delle norme di attuazione cita "Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano."

Le opere previste dal progetto saranno realizzate in conformità ai regolamenti comunali vigenti.



La Commissione sottolinea che come prescrizione le acque raccolte nella vasca di prima pioggia dovranno essere gestite dalla Ditta come un rifiuto e debitamente avviate a smaltimento tramite autobotte (vedasi prescrizione n. 10)

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Con D.G.R. n. 902 del 04.04.2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 16.04.1985, n. 33 e dal D.Lgs. n. 351/99.

Tale documento, a seguito delle osservazioni e proposte pervenute, con DGR n. 40/CR del 06.04.2004 è stato riesaminato e modificato ed inviato in Consiglio Regionale per la sua approvazione. La Settima Commissione consiliare, competente per materia, nella seduta del 14 ottobre 2004 ha espresso a maggioranza parere favorevole.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11.11.2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21.12.2004.

Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di singoli interventi di iniziativa privata, ma direttive generiche che comportano all'adozione da parte degli Enti locali di misure ed incentivi che mirano al contenimento degli inquinanti atmosferici.

Con la D.G.R. n. 3195 del 17.10.2006 è stata approvata la nuova zonizzazione del territorio regionale.

Dall'allegato alla delibera, il Comune di San Dona di Piave rientra nelle zone A1 Provincia: comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km².

Nel caso in oggetto, le sorgenti che possono produrre emissioni sono:

- l'operazione di carico/scarico dei rifiuti;
- il transito dei mezzi; i mezzi saranno revisionati periodicamente anche per il controllo delle emissioni prodotte dagli scarichi, come da normativa;
- mezzi di movimentazione interna;
- sistema di aspirazione interna ed immissione verso l'esterno.

Dal progetto non si prefigurano incoerenze né con il P.R.T.R.A. approvato né con la D.G.R. n. 3195/06.

La Commissione ritiene comunque di prescrivere quanto segue:

- il camino a servizio dell'impianto di trattamento dell'aria (punto di emissione) dovrà essere almeno 1 m (un metro) più alto rispetto al punto massimo del colmo del tetto dell'edificio;
- il limite delle emissioni al camino a servizio dell'impianto di trattamento arie interne al capannone è fissato in 25 mg/Nm³;
- durante le varie fasi di esercizio dell'impianto industriale il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria all'interno del capannone dovrà necessariamente essere in funzione.

Piano Regionale per Lotta alla Desertificazione (P.R.L.D.)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Deliberazione 21.12.1999 ha approvato il Programma nazionale per la lotta alla desertificazione, e stabilito che le Regioni e le Autorità di Bacino, nell'ambito delle attività dirette all'attuazione dell'art.20, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/1999 ed in coerenza con le procedure di cui alla Legge n. 183/89, individuino entro il 31.5.2000 le aree vulnerabili al citato fenomeno unitamente alle misure ed agli interventi da adottare per trovare una soluzione alle problematiche esistenti sul territorio.

Il Programma Regionale per la Lotta alla Desertificazione P.R.L.D. (Deliberazione C.I.P.E. 21/12/1999) ha seguito le linee guida individuate nel Documento: "Linee guida del Piano di Azione per la lotta alla desertificazione" approvato dal Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione il 22.07.1999.

Il sito NEKTA:

- ricade in una zona urbanizzata e non si presenta a contatto con aree naturali che possono essere soggette ad incendio.
- non ricade nelle zone soggette agli interventi finalizzati alla difesa dei litorali (barriere, difese trasversali e ripascimenti), atti ad assicurare sia le condizioni di sicurezza che quelle di fruibilità turistica.



In merito all'aspetto considerato dal programma regionale di lotta alla salinizzazione (connesso all'intrusione salina che si osserva alla foce dei fiumi, sul fondo dell'alveo e che interessa il litorale veneto fino a 20 km dalla costa, dovuto da una forte diminuzione di portata dei corsi d'acqua, legata ad esempio agli emungimenti per uso acquedottistico, agricolo ed industriale), il progetto della Ditta Nekta Servizi S.r.l. non prevede prelievi dalla falda.

Carta Archeologica del Veneto

Nella cartografia allegata alla Carta Archeologica del Veneto, sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rinvenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti. I punti di ritrovamento archeologico sono descritti con simbologia a colori differenti in base alle epoche, e individuati con numeri progressivi che rinviano ad una scheda contenente informazioni in merito ai singoli ritrovamenti effettuati in un determinato luogo, sulla loro tipologia, sulla bibliografia disponibile, ecc.

Il sito ricade tra due fogli, il Foglio 39 - Pordenone nel Libro I e il Foglio 52 - S. Dona del Libro IV, dai quali si evidenzia che non sono stati individuati punti di ritrovamento in prossimità dell'area interessata dall'intervento.

Piano Regionale Faunistico e Venatorio

Con Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007), modificata dall'ultima DGR n. 2463 del 4/08/2009, è stato approvato il nuovo Piano Faunistico venatorio regionale 2007/2012, avente validità quinquennale (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

Il sito rientra nell'Ambito Territoriale ATC VE2 denominato "San Dona di Piave".

L'area d'intervento non ricade entro parchi nazionali e regionali, riserve naturali, foreste demaniali, oasi di protezione e centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale.

Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Trattasi di una rete ecologica di aree istituita, con la Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, con l'intento di preservare a lungo termine la biodiversità presente sul continente europeo caratterizzata dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali (indicati negli allegati I e II della Direttiva).

La Rete Natura 2000 è costituita essenzialmente da due tipologie di aree:

- Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tali aree sono soggette ad una specifica normativa di tutela volta alla conservazione delle specie e degli habitat di pregio naturalistico, come identificati dalle normative comunitarie sopra citate (la Direttiva Uccelli, 79/409/CEE, concernente la "Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici", e la Direttiva Habitat, 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche").

Nello specifico, per gli interventi localizzati all'interno di tali siti o in aree prossime a questi, la normativa nazionale (DPR 12 marzo 2003 n.120) e regionale (DGR n. 3173 10 ottobre 2006) prevede la redazione di uno studio apposito finalizzato ad analizzare e valutare le incidenze negative del progetto sugli obiettivi di conservazione dei siti protetti.

Il sito in oggetto non ricade in ambiti prossimi ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Si rimanda, al successivo paragrafo n. 3 "SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE", del presente parere per la valutazione sulla dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, presentata dal proponente.

Piano Territoriale Provinciale di Venezia (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della provincia di Venezia è stato adottato in data 17.02.1999 e restituito dalla Regione ai sensi art. 50, co. 6 L.R. n. 11/2004, in data 14/09/2004.

Il ruolo del P.T.P. è articolabile in tre direzioni principali:

- supporto conoscitivo e valutativo che la Provincia può fornire a tutti i soggetti, in primo luogo ai Comuni, a vario titolo abilitati a incidere sulle condizioni e le dinamiche urbane e territoriali;



- orientamento strategico e messa in rete delle azioni esercitate dai diversi soggetti nei vari settori, suscettibili di incidere sulle condizioni e le dinamiche del territorio provinciale;
- regolazione dei conflitti in atto ai fini della tutela degli interessi sovralocali, di specifica competenza della Provincia.

Il P.T.P. non ha evidenziato indicazione di valenza ambientale per l'area in oggetto, prescrizioni o altri elementi che possono precludere la realizzazione del progetto.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia (P.T.C.P.) – Schema Direttivo (S.D.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.

La proposta tecnica e l'attivazione della fase conclusiva di concertazione del P.T.C.P. sono state recepite con Delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 12.06.2008.

In seguito, il Consiglio Provinciale, con delibera n. 36 del 07.04.2009, ha controdedotto, ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/2004, le osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei diversi soggetti interessati la Provincia di Venezia ha esaminato anche le osservazioni pervenute fuori termine, fino alla data del 30.03.2009.

Il P.T.C.P. della Provincia di Venezia è stato trasmesso alla Regione Veneto in data 17.04.2009 ai fini dell'approvazione.

Successivamente, la nuova Amministrazione Provinciale, costituitasi a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di giugno 2009, ha inteso rivedere alcune controdeduzioni in quanto non conformi ai propri indirizzi programmatici. A tal fine si è espressa con D.C.P. n. 92 del 17.11.2009, prevedendo una rettifica parziale e l'integrazione alla D.C.P. n. 36 del 07.04.2009.

La Regione Veneto con D.G.R. n. 3359 del 30.12.2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia e la Provincia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011.

Dall'analisi delle tavole del PTCP di Venezia, presentate dal proponente nel luglio 2009 e dall'analisi condotta sul Piano approvato nel 2010 dalla Giunta regionale, non sono evidenziati elementi di pregio dal punto di vista ecologico naturalistico per il contesto del sito d'intervento.

Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) è uno strumento di pianificazione territoriale esteso al territorio di 16 comuni dell'area veneziana, realizzato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 61/85.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995, costituisce un sostanziale avanzamento nella elaborazione di uno strumento adeguato alla specifica realtà veneta e veneziana.

La politica territoriale delineata dal PALAV riguarda principalmente quattro aspetti:

1. la questione metropolitana e il ruolo della rete di città
2. le innovazioni nel sistema della mobilità interurbana;
3. il ruolo strategico delle funzioni innovative, che investono le città e le principali aree produttive e di servizio;
4. le nuove prospettive nella tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.

Seppur il Comune di San Donà di Piave ricada parzialmente all'interno del PALAV, l'area interessata dall'intervento è esterna ad esso.

Classificazione sismica

La Regione Veneto, a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, con Delibera del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003, ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto nel quale il Comune di San Dona di Piave ricade in Zona 3.

Piano d'Area del Sandonatese

Il Piano di Area - Area del Sandonatese è relativo al territorio dei Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Dona di Piave.



Con ulteriore fase progettuale tale piano è esteso al territorio dei Comuni di Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea e Meolo, assicurando la interrelazione con l'area del Musestre.

Dall'analisi delle tavole emerge quanto segue:

- Tavola 1: “ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELL'AREA DEL SANDONATESE”
Il sito in oggetto ricade all'interno delle Aree Zonizzate come dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Tavola 3: “SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICONATURALISTICHE” - “SISTEMA DEL PAESAGGIO TAV.2”
Il sito in oggetto ricade all'interno dell'Ambito Formazione Boscata Puntuale.
- Tavola 4: “Struttura del sistema insediativi afferente il Fiume Piave - Diretrici per uno sviluppo sostenibile della Città del Piave” – Tav. 4.2
Il sito in oggetto ricade all'interno dell'Ambito della Rete dei Servizi e del Produrre.

Non si prefigurano incoerenze a seguito della verifica condotta per comprendere i rapporti tra il progetto ed il Piano d'Area.

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave

Per la determinazione delle emissioni acustiche il proponente ha provveduto a presentare la Relazione di “Valutazione di compatibilità acustica dell'intervento”, redatta da un tecnico abilitato, che comprende l'analisi della situazione attuale e la previsione di impatto prevista a seguito della realizzazione del progetto e durante la relativa fase di cantiere.

Dalla relazione si evince che i valori riscontrati per la situazione attuale, considerando l'area classificata in classe III "Aree di tipo misto" dimostrano come i corpi ricettori (quindi sono stati considerati i valori di immissione) sono tutelati da eventuali danni arrecanti dal rumore proveniente dall'impianto.

L'analisi condotta sulla situazione attuale e sulle condizioni di progetto definisce un quadro di un futuro sostanziale rispetto dei limiti acustici attribuiti alla zona d'intervento, secondo la classificazione acustica esistente nel Comune di San Donà di Piave.

Per quanto riportato nella relazione acustica, i dati relativi ai livelli acustici ambientali riferiti ai periodi di riferimento diurno e notturno rispetteranno sostanzialmente, in funzione dell'incremento di attività e traffico previsti, i livelli limite previsti per la zona in oggetto dal Piano acustico comunale.

In merito a tali aspetti acustici, viene inserita al seguente prescrizione A.I.A.

- per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (DPCM 14.11.1997).

Piano Regolatore Generale Comunale di San Donà di Piave

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Donà di Piave (Variante Generale al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 49 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61), classifica l'area interessata dal progetto come segue:

- Sistema Produttivo - Zona D2 (Art. 44 delle N.T.A.).

L'art. 44 delle norme di attuazione, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3682 del 29.11.2005, pubblicate nel BUR n.121 del 27.12.2006 e successivamente approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 261 del 06.02.2007, pubblicate nel BUR n.21 del 27.02.2007, modificate con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 27.08.2007 ai sensi dell'art.50, comma 4, lett. 1) della L.R. 61/85, riportano per le zone D2 – Sistema Produttivo:

“ 1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti per impianti industriali e/o commerciali, esistenti o di nuova formazione.

2. Destinazioni d'uso: l'eventuale piano interrato e destinato a garage o posti macchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e gli eventuali piani superiori sono destinati ad artigianato di produzione e industrie, terziario diffuso, complessi commerciali e direzionali.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con



ricostruzione, nuova edificazione, secondo quanto previsto nella classe 5 dell'abaco dei tipi edilizi: capannone.

4. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all'interno delle zone D2 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

6. In queste zone il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo comma del precedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza e pari a ml. 10,00.

7. I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), alla D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887 (Revisione della circolare regionale n. 38/87 "Criteri Generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario"), ed alla legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

8. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 ed elencate nella D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002 (in quella sede definite al comma 4 dell'art. 40 delle N.T.A. vigenti). Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con l'eccezione dei numeri evidenziati nell'elenco allegato di cui alla D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002.

9. Per le attività esistenti di cui alle tabelle A1, A2 C3bis e C4, alla data di adozione della presente variante, sono consentiti ampliamenti soltanto nei siti originari, secondo i parametri urbanistici ed edilizi di zona."

L'intervento in questione è riconducibile ad una delle tipologie progettuali elencati negli allegati A1, A2, C3 bis della ex L.R. n. 10/99, la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A., e per le quali l'art 44 nel Norme Tecniche di Attuazione vietano nuovi insediamenti.

La Ditta Nekta Servizi S.r.l. chiede con l'istanza di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, presentata nel luglio 2009, di potersi avvalere della prevista variante allo strumento urbanistico comunale attualmente vigente, vista anche la localizzazione dell'intervento in una zona di nuova lottizzazione, la tipologia e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto, la natura dei materiali trattati, la conformità con gli ulteriori strumenti pianificatori e con la normativa di settore vigenti sia a carattere regionale che provinciale, gli impatti ambientali ritenuti trascurabili che rispondono ai requisiti della normativa in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico.

Di seguito si riporta quanto previsto dal menzionato art. 23 della L.R. n. 10/99: "Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica va considerato che il progetto è richiesto ai sensi del c.6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

L'approvazione del progetto costituisce quindi anche approvazione della variante urbanistica per gli aspetti



non conformi e rilevati sia nell'esame del quadro di riferimento programmatico e anche dall'esame delle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale in data 3 febbraio 1999 è stato sottoscritto un "Accordo di programma denominato "Città del Piave" tra i Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave, per lo sviluppo produttivo dell'area dove successivamente sarà realizzato il piano di lottizzazione. A questo primo accordo è seguita una specifica convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2001 che al punto 4) lettera f) prevede: "All'interno dell'ambito corrispondente ai cinque progetti norma non saranno autorizzate attività produttive che riguardino lavorazioni chimiche di qualsiasi genere né attività di stoccaggio, trasformazione, lavorazione e recupero di rifiuti di qualsiasi genere, secondo una tabella che sarà definita con l'approvazione dello schema di convenzione relativa alla lottizzazione"

Ad oggi l'area dove viene richiesto l'insediamento dell'attività ricade in zona "D1" del PRG vigente del Comune di San Donà di Piave, le norme di zona sono disciplinate dall'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione che riporta: "Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1,A2,C3 bis della L.R. 10/99 ed elencate nella D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con l'eccezione dei numeri evidenziati nell'elenco allegato di cui alla D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002."

L'area risulta compresa nel piano attuativo: "P.I.P. Parco Tecnologico Nord progetti norma n°23-24", approvato dal Comune di San Donà di Piave e convenzionato il 17 giugno del 2004. Dall'esame delle Norme Tecniche del piano urbanistico e dalla convenzioni non risultano indicazioni o norme che limitano l'uso dei lotti o le attività da insediare.

Tenuto conto delle caratteristiche del contesto e la vocazione del territorio e in cui l'attività andrà ad insediarsi, dall'esame del progetto non emergono elementi di incompatibilità tali da valutare in modo negativo il progetto e quindi rigettare la richiesta di variante urbanistica ai sensi del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In relazione a tali riferimenti il progetto risulta normativamente ammissibile e coerente con gli indirizzi in essi contenuti.

Piano Regolatore Generale Comunale di Noventa di Piave

L'area interessata dal progetto ricade nella Zona Artigianale Est – Tavola 13.3.4.

Il Piano Regolatore vigente approvato con D.G.R. 11 ottobre 2002, n. 2909 e successivamente con D.G.R. 16 maggio 2003, n. 1484, ha subito una variante approvata con delibera di C.C. 54 del 20/10/04.

Le aree confinanti con quelle di progetto vengono così classificate:

a Nord: "Sistema produttivo" Zona D1 (art. 35 delle NTA);

a Est: "Zone Agricole" Zona E2 (art. 12 delle NTA).

L'art. 35 delle Norme di Attuazione, prevede quanto segue:

"1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d'uso: l'eventuale piano interrato è destinato a garage o posti macchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e gli eventuali piani primo e secondo sono destinati alle attività artigianali di produzione e alle industrie, nonché al terziario diffuso. È prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per il proprietario o custode, con un massimo di 140 mq di S.n.p. per ogni lotto fondiario; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione in sedime diverso, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

- *Lotto minimo = mq. 1500.*
- *Rapporto di copertura massimo = 60 %*



- *Indice di utilizzo massimo = pari alla superficie fondiaria del lotto*
- *Altezza massima dei fabbricati = tre piani fuori terra (ml.10,00).*
- *Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.*
- *Raggio minimo in lotti diversi = ml. 10,00.*
- *Raggio minimo nello stesso lotto = ml. 3,00*
- *Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante;*
- *Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di ml. 10,00.*
- *Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00.*

4. *Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 11.*

5. *Per gli edifici residenziali esistenti, all'interno delle zone D1, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.*

6. *Sono vietati gli insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99.”*

L'area interessata dall'intervento non ricade nel Comune di Noventa di Piave, quindi non è assoggettabile alle indicazioni previste dalle succitate Norme Tecniche di Attuazione.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nella redazione del quadro di riferimento ambientale gli estensori del SIA hanno provveduto ad analizzare le principali componenti ambientali che, in seguito alla realizzazione dell'opera in progetto, potrebbero subire un impatto importante ed hanno di conseguenza descritto le relative modificazioni indotte dal progetto, proponendo, in caso di necessità, le opere di mitigazione più appropriate.

Le componenti ambientali prese in considerazione sono state:

- a) Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,
- b) Acque superficiali
- c) Atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica
- d) Sistema viario e flussi di traffico
- e) Rumore e vibrazioni
- f) Natura flora e fauna
- g) Paesaggio
- h) Salute pubblica
- i) Odori
- j) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Gli impatti sono stati valutati, per tutte le componenti ambientali analizzate, nelle due fasi critiche di vita dell'impianto: in fase di cantiere (realizzazione) e in fase di esercizio, utilizzando una matrice derivata da quella di Leopold.

Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee

Il SIA ha fornito un inquadramento geomorfologico del sito a livello generale ed a livello locale, evidenziando in particolare che l'area oggetto di studio è costituita prevalentemente da sedimenti argillosi / argillosi organici di antico fondo lagunare e palustre, con presenza di gusci di molluschi passanti, in profondità, a sabbie. Tale tipo di sedimento è ascrivibile all'epoca Postglaciale del Quaternario.

Il territorio in esame ricade nella bassa pianura veneta nella porzione più distale della grande conoide di Nervesa. Le quote del piano campagna si attestano attorno ai 3 m s.l.m.m., motivo per cui i terreni sono stati sottoposti a bonifica per drenaggio e/o idrovora sia in passato che in epoca moderna. I terreni alluvionali costituenti il sottosuolo dell'area di studio sono di origine fluvioglaciale e le granulometrie variano dai terreni argillosi a quelli sabbiosi, con consistente presenza di livelli torbosi.



Il sottosuolo dell'area di progetto è caratterizzato da un sistema di multifalda nel quale gli acquiferi sono alloggiati. La struttura idrogeologica è costituita da acquicludi a ridotta permeabilità che separano i diversi acquiferi. L'analisi delle stratigrafie dei pozzi idrici evidenzia, in un intervallo di 600 m di profondità 10 distinte falde idriche. Caratteristica della zona è comunque la netta predominanza dei terreni argilloso-limosi (relativamente poco permeabili), rispetto a quelli sabbiosi, ed una scarsissima continuità sia verticale che laterale degli stessi a seguito di una fitta alternanza ed interdigitazione. Solo l'acquifero presente tra i 110 e 160 m dal piano campagna sembra essere continuo su tutto il territorio Sandonatese. Le falde più sfruttate ad uso idropotabile sono quelle comprese tra i 320 e 700 m di profondità. La qualità delle acque delle prime falde è scadente o pessima per le elevate concentrazioni di ioni NH_4^+ e Ferro, di conseguenza è utilizzata solo per uso domestico, industriale ed irriguo.

Da un punto di vista geomorfologico l'area in oggetto è ricompresa nei paesaggi agrari con ampie distese pianeggianti a debole pendenza verso sud, con fossi e scoline di origine antropica ad uso irriguo.

Per quanto attiene agli impatti sulle componenti suolo, sottosuolo ed acque sotterranee il SIA evidenzia come tutte le aree di passaggio dei mezzi sono coperte e/o completamente pavimentate con un asfalto a celle chiuse che impedisce l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo. Tutte le aree saranno inoltre servite da pozzetti e reti di raccolta e gestione delle acque di pioggia. Per tale motivo l'impatto è stato valutato *nullo*.

Ambiente idrico – acque superficiali

Il SIA ha fornito un inquadramento idrografico del sito, evidenziando come nell'area in esame siano presenti numerosi scoli e canali artificiali per l'irrigazione tra i quali il canale Grassaga, il Canale Bidoggia e lo Scolo Mortis, oltre a tutta una serie di fossati e scoline per il drenaggio delle acque meteoriche. Nel SIA si sottolinea come il canale Grassaga funga da canale di bonifica consorziale che sgronda le acque di scolo di bonifica di un'ampia zona agricola verso il canale Brian ed in seguito nel Fiume Piave.

Sono poi presenti due corsi d'acqua maggiori quali i fiumi Piave (ad Ovest) e Livenza (ad Est). Sulla base dei dati ARPAV registrati nel biennio 2001-2002 le acque del fiume Piave risultano essere complessivamente di buona qualità.

Le acque superficiali dell'area di studio sono gestite dal Consorzio di Bonifica Basso Piave.

Come per le componenti ambientali precedentemente analizzate, il SIA sottolinea che tutte le acque che in qualche modo interessano l'area dell'impianto e/o prodotte dallo stesso (acque meteoriche e acque domestiche provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi ed uffici) saranno raccolte ed inviate alla pubblica fognatura secondo due linee separate e distinte: acque bianche (pluviali) ed acque nere (domestiche). A tal proposito la Commissione sottolinea che come prescrizione le acque raccolte nella vasca di prima pioggia dovranno essere gestite dalla Ditta come un rifiuto e debitamente avviate a smaltimento tramite autobotte (vedasi prescrizione n. 10)

Nel SIA si evidenzia anche che l'impianto in oggetto non dà origine né ad acque di processo, né ad acque di lavaggio delle pavimentazioni del capannone, la cui pulizia sarà effettuata a "Secco" con motospazzatrici aspiranti.

Per quanto sopra illustrato l'impatto sulla componente acque superficiali è valutato *nullo*.

Atmosfera: qualità dell'aria e situazione meteorologica

Nel SIA si presenta innanzitutto la situazione meteo climatica dell'area in oggetto, caratterizzata da una piovosità media annua pari a circa 700÷800 mm con medie mensili massime nei mesi di maggio-giugno ed ottobre-novembre e minime nei mesi di luglio-agosto e dicembre-febbraio.

Per quanto attiene ai venti, l'area in esame è caratterizzata da brezze provenienti prevalentemente dal quadrante ENE e in seconda battuta da SSE.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, i progettisti hanno fatto riferimento ai dati forniti dall'Osservatorio Aria dell'ARPA Veneto che prevede diversi punti di misura dislocati su tutto il territorio regionale. La stazione di monitoraggio presa in esame è quella localizzata a S. Donà di Piave. Il SIA evidenzia che ora nell'area d'interesse, la circolazione di veicoli mossi da motori a combustione interna è sicuramente la maggior fonte di emissioni gassose e polverose, oltre che rumorose.

Relativamente alla classificazione effettuata nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il comune di San Donà di Piave rientra nella ZONA A1 Provincia: "Comuni con densità emissiva compresa tra



7 e 20 t/anno Km², con criticità in particolar modo per i parametri PM₁₀ e O₃". È considerata quindi una zona critica, soggetta obbligatoriamente e in modo programmatico all'attuazione dei piani d'azione previsti per mezzo di azioni integrate. Nel periodo tra febbraio e aprile 2007 è stata realizzata una campagna di monitoraggio tramite stazione mobile ubicata nel centro di S. Donà di Piave che ha confermato le problematiche connesse alle PM₁₀ (19 giorni di superamento dei limiti previsti su 41 giorni di monitoraggio), mentre non sono stati rilevati altri superamenti per i parametri indagati.

I progettisti evidenziano che tutte le attività di movimentazione e trattamento delle ceneri di pirite sarà eseguita all'interno di un capannone completamente chiuso e posto sotto aspirazione. I mezzi adibiti al trasporto in entrata ed in uscita dall'impianto sono tutti dotati di cassoni chiusi. Lo scarico e carico dei mezzi per il trasporto del materiale avviene entro il capannone e a portoni chiusi in maniera da prevenire qualsiasi tipo di dispersione polverulenta verso l'ambiente esterno. La giornaliera pulizia dei pavimenti interni ed esterni al capannone minimizza la presenza di polveri che potrebbero essere aerodisperse. Dall'analisi della rosa dei venti dominati risulta che le aree più sensibili, quali i centri abitati di Grassano e Santa Teresina, restano sopravvento rispetto all'insediamento. Per tutti questi motivi l'impatto sulla componente atmosfera in fase di gestione è valutata *trascurabile*.

In fase di cantiere le uniche emissioni sono dovute al sollevamento della polvere e alle emissioni gassose prodotte dai mezzi mobili di cantiere e, considerato che la quantità di materiale da movimentare è modesta, l'impatto derivante dalle operazioni di livellamento e rilocalizzazione del terreno è valutata *trascurabile*.

Si prevede comunque, nel caso di clima particolarmente secco, l'umidificazione del terreno al fine di minimizzare lo sviluppo di polveri.

Flussi di traffico

La nuova area industriale-commerciale di S. Donà di Piave / Noventa di Piave è servita da una rete viaria di recente realizzazione che consente rapidi ed efficienti collegamenti con le principali arterie viarie (Autostrada A4, strada interprovinciale Treviso-mare, S.R. 14 "Triestina") senza influenzare la viabilità locale dei limitrofi centri abitati. I lotti interessati dal progetto sono serviti da un accesso sul lato nord-est e sarà poi creato un secondo accesso, attraverso l'area di proprietà, verso la viabilità secondaria a nord-ovest per facilitare la movimentazione dei camion in ingresso ed uscita.

In fase di esercizio è prevista una movimentazione massima di mezzi pari a 15 in ingresso e 15 in uscita con una frequenza media di circa 4 mezzi/ora. Ciò determina un aumento sul traffico già presente stimabile in circa 2 – 3%, il che non influisce in maniera percepibile sul regime di emissioni.

Rumore e vibrazioni

Il Comune di San Dona di Piave ha effettuato la classificazione acustica del proprio territorio e l'area in oggetto ricadere in *CLASSE III "Aree di tipo Misto"*, per la quale il DPCM 14/11/1997 fornisce i seguenti livelli equivalenti di pressione sonora:

- Emissione sonora: diurno (6.00÷22.00) 55 dB(A) notturno (22.00÷6.00) 45 dB(A)
- Immissione sonora: diurno (6.00÷22.00) 60 dB(A) notturno (22.00÷6.00) 50 dB(A).

Nel SIA si evidenzia che la redazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale è antecedente alla realizzazione della zona industriale-artigianale di localizzazione di Nekta, per cui essa dovrà essere probabilmente aggiornata e modificata portandola in "CLASSE VI" o "V".

I progettisti, pur non essendo presente alcuna struttura dell'attività in progetto, hanno eseguito una misurazione dei livelli sonori allo stato di fatto; è risultato un livello sonoro di base di 49 dB(A), pienamente entro i limiti di immissione di riferimento.

È stato elaborato anche uno studio previsionale della situazione post-opera, valutando i livelli di emissione sonora prodotti dai macchinari che saranno utilizzati e dal traffico indotto dall'attività stessa. Ne risulta un complessivo rispetto dei limiti sonori di immissione e di emissione in tutti i punti della proprietà e al confine della stessa.

Per la valutazione delle emissioni acustiche di impianti collocati all'esterno sono stati considerati il sistema di abbattimento polveri e relativo impianto di ventilazione (con valori di rumorosità pari a 80 dB(A) ad un metro), il transito dei mezzi pesanti e la movimentazione all'esterno con mezzi gommati. Il progetto prevede il contenimento delle emissioni sonore dell'impianto di ventilazione mediante l'installazione di idoneo



silenziatore e schermatura del ventilatore, oltre alla piantumazione di essenze arboree sempreverdi lungo il perimetro di confine di proprietà.

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto di prescrivere che dovrà essere eseguita una nuova campagna di misura delle emissioni acustiche a impianto attivato, al fine di verificare il rispetto dei limiti, secondo quanto stimato nel modello previsionale.

Natura flora e fauna

L'ecosistema circostante è quello classico delle zone agricole ad alta meccanizzazione, con limitate strutture boschive od aree incolte, a tal riguardo il proponente ha allegato delle fotografie riprese nell'intorno, che danno un'esatta percezione della situazione. Le foto sono state scattate nel periodo primaverile in assenza di mimetizzazioni paesaggistiche dovute alle colture agricole stagionali, permettendo un buon livello di trasparenza per una visuale sufficientemente profonda.

Per quanto riguarda la fauna, si è in presenza solo di poche specie selvatiche, essenzialmente piccoli mammiferi roditori o mustelidi una varietà abbastanza ampia di uccelli che abbraccia tutti gli stanziali caratteristici dell'ambiente agricolo, ma anche qualche migratore airone bianco/grigio, rondini ormai comuni nella zona.

Per quanto riguarda la possibile presenza di animali nel sito, non sono previsti materiali di interesse alimentare. Ogni lavorazione è eseguita in area confinata e quindi di difficile accesso agli animali di qualunque tipo.

Emissioni in atmosfera e rumori sono comunque contenuti e la modificazione dell'habitat non appare, in conclusione, significativa.

Paesaggio

Il paesaggio è il territorio colto nella sua accezione più vasta e dinamica di ecosistema globale che comprende l'uomo, le sue azioni modificatrici e le origini culturali di tali modificazioni.

Dal punto di vista dell'area vasta, non si segnalano in zona elementi culturalmente rilevanti (siti sacri, storici, artistici), né elementi naturali caratterizzanti.

Il paesaggio si identifica, come già evidenziato, di un contesto agricolo caratterizzato dalla assenza di zone di pregio urbanistico, ambientale e naturale.

In tali situazioni, può risultare utile ricorrere, per la valutazione dell'impatto paesaggistico ad un approccio di tipo soggettivo, che pone l'accento sul processo visivo, ovvero su come può essere percepito l'impianto ed il paesaggio da un osservatore ipotetico. Tale approccio presuppone quindi l'individuazione di punti di vista rispetto ai quali visualizzare l'opera considerato che parte e già esistente.

Tuttavia, vista la scarsa rilevanza paesaggistica della zona, l'assenza di punti di vista significativi, le dimensioni modeste dell'impianto, ci si trova a concludere che tale tipo di impatto e del tutto simile a quello che si ha per gli insediamenti agroindustriali

di normale entità dotati di capannoni per il ricovero delle attrezzature, silos e fabbricati per l'allevamento intensivo.

Gli unici punti di vista disponibili sono quelli che si generano percorrendo la via Nobel da sud-est verso nord-ovest nei quali appaiono evidenti i due fabbricati appena mascherati dalla barriera alberata perimetrale.

Al fine, comunque, di rendere meno impattante il fabbricato nel contesto ambientale immediatamente circostante e mascherarne la vista degli osservatori che percorrono la strada pubblica, sarà realizzato sull'area perimetrale all'impianto un filare di alberi d'alto fusto, essenze sempreverdi costituite da alberi di cipresso o lauro da mantenere ad un'altezza di circa 6 m in modo da disporre di una barriera sempreverde anche nei periodi autunnali ed invernali.

Salute pubblica

La popolazione residente nella zona circostante appartiene ai due Comuni di San Donà di Piave e di Noventa di Piave, in quanto il confine tra i due territori è posizionato a poca distanza dal lotto in oggetto.

Nelle vicinanze del sito, in particolare, è presente verso est la frazione di Grassaga del Comune di San Donà di Piave e a sud un nucleo abitativo denominato "Santa Teresina" del Comune di Noventa.

Nel complesso, la popolazione residente nel circondario può essere stimata in circa 10 persone entro un raggio di 200 m e 500 persone se il raggio viene ampliato ad 1 km dall'impianto.



Più dettagliatamente si misura una distanza di almeno 700 m dalla frazione di Grassaga e di almeno 500 m da quella di Santa Teresina.

Infine, vista la natura ed estensione del Piano di Lottizzazione, si precisa che in futuro non sono previsti degli incrementi significativi della popolazione residente nelle immediate vicinanze.

Lo studio degli impatti su questa componente è stato realizzato considerando il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono venire a contatto, direttamente o indirettamente, con l'impianto in discussione.

E quindi importante identificare le fonti di rischio per la salute umana connesse con l'esercizio dell'impianto riferendosi in primo luogo all'esposizione a particolato aerodisperso, già menzionata a proposito della componente ambientale atmosfera.

Altri parametri utili alla determinazione dell'impatto saranno:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissione di rumori e vibrazioni.

L'analisi di questi parametri consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando anche le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

Da tale analisi e risultato che gli impatti sulla salute pubblica sono nulli.

Fattori di rischio per la popolazione

Le implicazioni sulla salute pubblica dovute al tipo di attività prevista sono molto variabili in funzione del tipo di rifiuto stoccato e/o lavorato, ma per la maggior parte delle sostanze manipolate non vi è un reale pericolo per le popolazioni limitrofe.

Le sostanze che invece possono risultare tossiche o nocive per inalazione o contatto sono presenti a livello di semplice stoccaggio e in quantità molto limitate, non sono sottoposte a manipolazione e sono di norma immagazzinate in locali sicuri e adatti allo scopo.

Per cui si può concludere che il fattore di rischio più elevato è rappresentato dalle procedure utilizzate per la movimentazione e per lo stoccaggio provvisorio, quindi legate essenzialmente alla gestione umana che, seppur fallibile, è sempre molto controllabile.

Peraltro, rispetto alla situazione esistente, la realizzazione dell'ampliamento con l'introduzione di nuova impiantistica, migliora in modo sostanziale lo stato di fatto in quanto già adesso nell'area in esame possono venire trattati rifiuti di tipo pericoloso, anche se in quantità più limitate.

Classificazione sismica

La Regione Veneto, con D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto. Il Comune di San Donà di Piave ricade in Zona 3.

Odori

Dall'analisi condotta sulla natura dei materiali trattati e la tipologia di lavorazioni eseguite presso l'impianto, è risultato che l'impatto dovuto alle emissioni di sostanze odorogene è nullo.

I rifiuti conferibili all'impianto sono minerali inerti e quindi non presentano alcuna possibilità di emanare emissioni olfattive percepibili.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il tipo di impianto progettato in considerazione dei rifiuti che si intendono trattare non presenta emissioni di radiazioni né di tipo ionizzante, né di tipo non ionizzante.

L'area dedicata all'insediamento non è interessata da elettrodotti.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Le seguenti considerazioni e valutazioni si riferiscono a quanto presentato dal proponente sia in prima istanza sia, che successivamente, durante l'iter istruttorio.

2.3.1 Inquadramento generale dell'area



L'area dell'insediamento industriale proposto è ricompresa all'interno del Piano di Lottizzazione "Parco Tecnologico Nord" Progetti Norma n. 23-24" redatto dal Comune di San Donà di Piave (VE).

L'area di intervento è ricompresa in una più vasta, della stessa proprietà, che comprende i lotti individuati dai numeri 2.4, 2.8, 2.13, 2.14 della superficie complessiva di 9.546,20 m².

Sui lotti 2.4, 2.8 e 2.13 è stato realizzato un edificio a uso uffici e magazzino, dove la stessa ditta Necta ha trasferito la propria sede.

L'insediamento industriale occuperà quindi i lotti 2.13 e 2.14, per una superficie complessiva di circa 4.750 m².

2.3.2 Stato di progetto

2.3.2.1 Descrizione generale del processo di trattamento proposto

Dopo la verifica gestionale di tipo amministrativo (pesatura, controllo formulario di identificazione, registrazione e presa in carico, verifica della documentazione d'omologa), le ceneri di pirite sono scaricate all'interno dell'impianto con gli opportuni accorgimenti per minimizzare la formazione di polveri.

Al fine di ottenere un prodotto a specifica fornita di certe caratteristiche commerciali ben precise le ceneri di pirite sono avviate ad un processo di ricondizionamento volumetrico mediante vagliatura.

Il materiale quindi è caricato nella tramoggia di alimentazione del sistema di vagliatura mediante l'uso di un escavatore.

L'operazione separa due frazioni in funzione della dimensione delle maglie:

- una grossolana di sopravaglio,
- una fine quale passante al sottovaglio.

Quella fine (< 2 mm) è raccolta e accumulata nell'area dedicata alla Materia Prima Secondaria (MPS) costituita dalle "ceneri di pirite" trattate e destinate al riutilizzo.

L'idoneità di tale recupero è determinata dalla verifica analitica che con il risultato positivo, nel rispetto delle caratteristiche qualitative richieste dal D.M. 05/02/98 modificato dal decreto Interministeriale del 27 Luglio 2004 al punto 13.18.bis, decreta lo status di materia prima secondaria dei materiali.

Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle ceneri di pirite, come precisato dalla Circolare del 30 Giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente, dove si cita: "i valori minimi e massimi indicati nel Decreto Citato (D.M. 05/02/98), vanno intesi come "valori tipo" di riferimento e pertanto gli stessi non vanno intesi o assunti come limiti inderogabili per la caratterizzazione del materiale nelle concentrazioni minime ma, viceversa, costituiscono limite inderogabile nelle concentrazioni massime".

Nell'ipotesi che la verifica analitica evidenziasse delle non conformità, il materiale sarà soggetto ad un nuovo ciclo di vagliatura dove sarà opportunamente miscelato con ossidi di ferro ed eventualmente con altre specifiche tipologie di rifiuto con l'obiettivo di correggere la composizione e consentire al materiale di possedere le caratteristiche chimico-fisiche richieste dalle specifiche tecniche e dalla normativa vigente.

I rifiuti da ammendare in miscelazione sono essenzialmente composti a base di ferro, le cui modalità di gestione in ingresso sono del tutto analoghe a quelle già viste per le ceneri di pirite.

Nell'operazione di miscelazione saranno alimentate ceneri di pirite di provenienza diversa che presentano caratteristiche chimico-fisiche differenti fra loro al fine di addivenire ad un materiale rispondente alle caratteristiche normative.

Una volta definita la conformità delle ceneri di pirite rispetto ai requisiti tecnico-analitici richiesti, esse saranno caricate su automezzi idonei e trasferite agli impianti di riutilizzo previa pesatura e unitamente al documento di trasporto (DDT) come MPS e al certificato di analisi che ne attesta la natura.

La frazione grossolana (sopravaglio) derivante dalla vagliatura in funzione delle sue caratteristiche potrà essere inviata:

- all'operazione di frantumazione;
- allo smaltimento presso impianti esterni individuati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle caratteristiche chimiche del rifiuto.

L'impianto, oltre alla linea principale dedicata al trattamento e recupero delle ceneri di pirite, prevede una linea secondaria, da attivare in una seconda fase, per il trattamento di quelle aliquote di ceneri di pirite che si dimostrassero non recuperabili per la loro composizione e non conformi alle concentrazioni limite definite



dal D.M. del 03.08.2005 in tema di criteri di ammissibilità dei rifiuti presso le diverse tipologie di impianti di smaltimento definitivi.

Al fine di rendere comunque compatibili gli smaltimenti di tali rifiuti si prevede la realizzazione di un impianto di “stabilizzazione/solidificazione” (per brevità “inertizzazione”) con stoccaggio e dosaggio di leganti idraulici che miscelati ai rifiuti possono conferire loro le adeguate proprietà di idoneità ai sensi delle concentrazioni elencate nel decreto sopraccitato.

Infatti, l’obiettivo del processo di inertizzazione è quello di moderare la mobilità dei contaminanti nella fase acquosa limitando il loro trasferimento e quindi riducendo la loro possibile migrazione nell’ambiente.

Infatti, con il D. Lgs. n. 36 del 13/3/2003 e con il suo decreto attuativo, pari data, poi sostituito con quello del 03/08/2005, sono stati definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle differenti tipologie di discariche.

Tale criterio si fonda essenzialmente sulla capacità di eluizione che i rifiuti presentano.

La disponibilità in un rifiuto dei contaminanti a passare in soluzione, è argomento complesso e difficilmente esauribile in poche righe, però è possibile intuire che aggiungendo opportune sostanze reattive chelanti tale solubilità può essere controllata e diminuita.

Nel caso specifico, in presenza di un rifiuto di natura esclusivamente inorganica, quali additivi di stabilizzazione si prevede l’uso solo del cemento.

Il materiale inertizzato in uscita dal miscelatore orbitale è depositato nell’apposita area di stoccaggio, sottoposto a verifica analitica ed in seguito inviato a impianti di smaltimento debitamente autorizzati, seguendo le procedure amministrative previste dalla normativa sulla gestione dei rifiuti (pesatura, registrazione carico/scarico, compilazione FIR, attestazione analitica).

Tutte le lavorazioni connesse al recupero delle ceneri di pirite o allo smaltimento di quota parte delle ceneri stesse, si svolgeranno all’interno di un capannone chiuso in struttura metallica e C.A., provvisto di n° 4 accessi di cui uno per lo scarico dei rifiuti entranti, uno per il carico delle MPS e dei rifiuti in uscita ed uno per l’accesso dei mezzi operatrici posto sul lato sud-est.

Le aree di stoccaggio di tutti i rifiuti in ingresso e delle MPS sono poste all’interno del capannone e conseguentemente le aree circostanti l’edificio saranno utilizzate per le operazioni di transito e pesatura dei mezzi di trasporto.

Si riserva una porzione di area cementata e impermeabilizzata per il deposito di cassoni scarrabili coperti che, per motivi di trasferimento logistico non potessero essere caricati e direttamente trasferiti mediante gli autoarticolati.

2.3.2.2 Elementi tecnici di progetto

Caratteristiche delle principali apparecchiature e attrezzature dell’impianto

Le principali apparecchiature che costituiscono l’impianto in oggetto possono essere come di seguito elencate:

- 1) impianto di vagliatura, costituito da:
 - a) tramoggia di carico,
 - b) piano vibrante,
 - c) nastri di trasporto
- 2) impianto di triturazione,
- 3) impianto di stabilizzazione/inertizzazione, costituito da:
 - a) miscelatore orbitale,
 - b) silos di stoccaggio additivi,
 - c) nastri di trasporto,
- 4) impianto di aspirazione, costituito da:
 - a) punti localizzati di aspirazione,
 - b) unità di trattenimento delle polveri,
 - c) ventilatore,
 - d) punto finale di emissione.

Gli impianti che si intendono impiegare presentano caratteristiche tecnologiche semplici, essi sono direttamente acquistabili sul mercato in quanto prodotti in serie. I produttori quindi già certificano la corretta rispondenza in tema di sicurezza delle macchine operatrici e la loro conformità a tutte le direttive europee



recepite dagli Stati Membri, relative alle macchine in movimento, compresi ovviamente gli aspetti connessi alla produzione di rumori e del loro contenimento.

Impianto di vagliatura

Per garantire la migliore funzionalità in varie condizioni operative, ovvero avendo a che fare con i materiali anche molto diversi sotto il profilo della consistenza, della granulometria e del contenuto d'acqua, per evitare intasamenti e conseguenti arresti del ciclo produttivo necessari alla pulizia dei sistemi filtranti, si è considerato preferibile l'adozione di un sistema di vagliatura a piani vibranti. Infatti, i sistemi "trommel", a tamburo rotante possono dare più elevate produzioni a parità di potenza assorbita e di spazio ingombro, ma a fronte della presenza di sostanze con forte grado di compattazione, per effetto della rotazione, comportano il rischio di scartare come sopravaglio concrezioni che devono essere poi riprese e quindi in ultima analisi abbassare le rese di produzione. Per ottimizzare la prestazione del vaglio si considera di installarne uno a singolo piatto vibrante con possibilità di sostituzione della griglia separatrice. Orientativamente si considera che la griglia abbia una maglia di 1 cm riservandosi eventualmente modifiche a fronte della verifica delle condizioni tecnico-operative di esercizio. Poiché la sostituzione delle maglie è un'operazione relativamente rapida e al fatto che la loro fornitura è relativamente poco costosa, si considera che in impianto saranno presenti più griglie, così da disporre prontamente sia del ricambio in caso di danneggiamento, sia di elementi a mesh diverse utili per ottimizzare la vagliatura rispetto al destino successivo del materiale trattato e alle specificità del materiale in ingresso. La scelta in fase progettuale si è indirizzata sul sistema Hydrascreen 312 della ditta Finlay che presenta elevate caratteristiche di potenza e versatilità nella distribuzione in cumuli del materiale assoggettato al trattamento. Alimentato da un motore di potenza di 53 kW, può essere integrato con dispositivi di umidificazione del materiale in trattamento con notevole contenimento delle polveri. Per minimizzare la diffusione delle polveri, il piano vibrante sarà dotato di carter amovibile come pure i punti di caduta del materiale da un sistema di trasporto al successivo. A seconda della maggiore o minore esigenza di disgregare il materiale sarà possibile ridurre o aumentare l'angolo sull'orizzontale delle maglie del vaglio così da aumentare o ridurre il tempo di permanenza del materiale sulla griglia.

Impianto di triturazione

L'utilità di tale apparecchio sarà valutata in corso esercizio in funzione delle caratteristiche dei materiali e conseguentemente delle necessità operative che insorgeranno. Al momento quindi è previsto l'utilizzo di un trituratore mobile della ditta Franzoi modello TRI 161 FP. Sarà installato all'occorrenza in prossimità dell'impianto di vagliatura: con ciò s'intende che normalmente sarà riservato lo spazio e gli allacciamenti necessari all'operatività del frantoio, ma la sua collocazione in impianto è subordinata alla previsione della necessità di trattare una partita di grossolani di una qualche significatività. Per la variabilità delle caratteristiche del rifiuto in ingresso, per la possibile presenza di terre, o di altri materiali coesivi, più che un frantoio a mascella è utile un trituratore: in questo caso, infatti, con una bocca da 1600 × 600 mm è possibile ottenere granulometrie comprese tra 0 ÷ 60 mm in uscita. Il dispositivo è installato su cingoli, può essere munito di radiocomando, così da essere utilizzato dall'escavatorista o da altri operatori, nel caso dovesse essere necessario l'apparecchio può essere munito di deferrizzatore e di dispositivi per spruzzi e paramenti antipolvere. Il trituratore è una macchina funzionante a bassissime velocità, circa 10 – 15 giri al minuto, conseguentemente le forze inerziali in gioco sono molto basse, le vibrazioni, la rumorosità e le polveri prodotte durante il processo sono di scarsissima intensità.

Inertizzazione

Il sistema descritto di seguito si riferisce al trattamento grazie al quale si può ottenere un impasto di rifiuto e leganti che abbia delle caratteristiche finali migliori di quelle di partenza in particolare sul piano chimico della cessione. La mescolatrice planetaria è del tipo ad assi verticali, con motore coassiale. Il motore elettrico è accoppiato al riduttore tramite un giunto meccanico e un giunto idrodinamico che proteggono gli organi di trasmissione da sovraccarichi ed urti, permettendo un avviamento progressivo della macchina anche a pieno carico. L'immissione dell'acqua avviene mediante una serie di ugelli che, opportunamente orientati, distribuiscono l'acqua su tutta la superficie dell'impasto. La mescolatrice è dotata di cavalletto di sostegno, completo di scala e passerella praticabile per consentire le operazioni di manutenzione; sportello supplementare per scarico manuale del contenuto; automazione con sinottico e pannello con PLC.



La macchina lavora a batch, con capacità di carico di 750 litri. Per ogni ciclo è trattata una quantità di circa 600 kg di materiale di sottovaglio; la durata di un ciclo di trattamento è regolabile, variabile fra 3 e 10 minuti. Oltre alle apparecchiature connesse al carico/scarico e funzionamento del miscelatore planetario (tramoggia, nastri di carico e scarico, motoriduttori, celle di carico, ecc.) l'impianto di inertizzazione è equipaggiato anche con silos di stoccaggio da 20 m³ per l'additivo da utilizzare quale legante idraulico (cemento). Il silos sarà ubicato all'esterno del capannone in prossimità del miscelatore. Tale posizionamento renderà più agevoli le operazioni di caricamento del materiale proveniente in cisterne carrabili. Il trasferimento dal silos al miscelatore orbitale sarà realizzato tramite coclea sigillata ciò permetterà sia la contabilizzazione e il dosaggio dell'additivo evitando nel contempo eventuali dispersioni ed emissioni delle polveri. Il silos di stoccaggio, come normalmente previsto per simili impieghi, sarà provvisto sulla sommità di un sistema di contenimento delle polveri. Il silos avrà le seguenti dimensioni di massima:

- diametro: 2,4 m
- altezza cilindro: 7,25 m
- altezza complessiva da terra, compresi gli accessori: 9,6 m.

Impianto di aspirazione

La movimentazione delle ceneri di pirite, cioè di materiali a granulometria fine, è connessa sicuramente alla problematica della propagazione delle polveri diffuse. Le misure di contenimento e mitigazione sono suddivisibili in due tipologie:

- di ordine costruttivo, della struttura delle zone di lavorazione e degli impianti,
- di ordine gestionale.

Per quanto attiene alla conformazione dell'impianto e della sua suddivisione tra aree dedicate al transito degli automezzi dedicati al trasporto e di aree di lavorazione si fa riferimento alla disposizione riportata in allegato 3 descrittivo della struttura del capannone. Così pure si è già accennato ai singoli presidi installati per ogni macchina dove possono svilupparsi polveri. L'aspirazione di ogni singolo apparecchio e di ogni singola zona operativa avverrà mediante stacchi singoli afferenti ad una serie di collettori a loro volta convogliati ad un unico impianto di aspirazione. Tale scelta segue il principio delle migliori tecnologie applicabili, in quanto parzializza i flussi di aspirazione concentrandoli esattamente nei punti dove si svolgono le lavorazioni e quindi concentrando l'intera capacità di aspirazione nei punti dove effettivamente si presenta la necessità di mantenere in depressione.

Le aree/impianti asserviti dal sistema saranno:

- zona di scarico degli automezzi,
- impianto di vagliatura,
- impianto di stabilizzazione/inertizzazione,
- zona di carico degli automezzi.

Il collettore finale sarà connesso con un filtro a cartucce ubicato esternamente al capannone dove troverà luogo anche il ventilatore centrifugo e il punto di emissione finale. La portata di emissione prevista al camino è di circa 20.000 Nm³/h e le concentrazioni attese dopo il sistema di filtrazione sono inferiori a 25 mg/Nm³. Tali valutazioni derivano da stime eseguite in analoghi impianti di trattamento anche se operanti con materiali differenti. Il sistema di abbattimento sarà costituito da un filtro a cartucce autopulenti con getto d'aria compressa in controcorrente. La struttura stellare delle cartucce filtranti permette l'ottenimento di un'ampia superficie filtrante minimizzando le dimensioni e gli ingombri complessivi del sistema. Rispetto all'impiego delle tradizionali maniche filtranti in tessuto o feltro agugliato la superficie filtrante è circa 10 volte maggiore, sono ridotte le opere di carpenteria e dei cestelli di sostegno e di conseguenza anche il numero di elettrovalvole e connessioni per la pulizia con indubbio risparmio economico immediato e sui costi di manutenzione e di esercizio. Per il dimensionamento del sistema di abbattimento si è tenuto conto di una velocità di filtrazione di 0,025 m/s che per una portata complessiva di 20.000 Nm³/h corrisponde a una superficie filtrante di circa 250 m². Tenendo conto che ogni singola cartuccia presenta una superficie di circa 12,5 m² si ritiene di impiegare un filtro delle seguenti dimensioni:

- lunghezza: 5,0 m
- larghezza: 1,5 m



- altezza complessiva: 3,0 m
- numero cartucce: 20
- superficie filtrante: 250 m².

Le cartucce filtranti sono progettate e realizzate per essere pulite automaticamente da un sistema funzionante ad aria compressa in controcorrente. La pressione dell'aria di lavaggio, variabile tra 5 e 7 bar, è scelta in base al grado di impaccamento dei materiali sulla superficie della cartuccia. I tempi di lavaggio sono contenuti tra 3/10 e 6/10 di secondo con un intervallo tra due cicli di lavaggio impostabile tra 1 e 25 minuti.

Le polveri raccolte sul fondo della camera filtrante saranno scaricate in big-bag e riprese insieme ai rifiuti in ingresso. Le perdite di carico sono stimabili comprese tra i valori di 70 e 100 mm di colonna d'acqua in funzione delle dimensioni delle polveri. Le cartucce sono costruite in cellulosa supportate da anelli metallici rivestiti in materiale plastico. Il ventilatore centrifugo sarà del tipo a pale rovesce e garantirà la portata di 20.000 Nm³/h con una prevalenza di progetto di circa 5.000 Pa. Il motore di funzionamento avrà una potenza di 25 kW. L'ubicazione sul lato corto del capannone e l'incassamento tra filtro e camino di emissione consentirà un ulteriore contenimento della diffusione della rumorosità. Ovvio è citare che il funzionamento dell'emissione sarà discontinuo ed attivato esclusivamente durante le 8 ore di funzionamento dell'impianto nelle giornate feriali considerate 240 in un anno. La dimensione della tubazione per non creare fonti di rumore deve consentire una velocità al camino inferiore ai 13 m/s quindi si utilizzerà una tubazione con diametro interno di 450 mm. L'estensione in altezza sarà superiore al colmo della falda della copertura del capannone e quindi raggiungerà i 16 m di altezza e sarà terminato con una curvatura a 90° seguita da un taglio obliquo della tubazione in modo da proteggere il camino da eventi meteorici. Il camino sarà provvisto di idonea sezione di campionamento posizionata secondo le Norme UNI 10169, accessibile ed agibile per operare in sicurezza (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - All.VI, punto 3.5- Parte V).

Caratteristiche capannone

L'edificio sarà costituito da una struttura in acciaio/c.a. ad uso industriale. Sarà composto dal capannone e da un piccolo blocco ad uso ufficio-servizio, separati comunque da un giunto sismico, in modo da rendere indipendenti le due strutture. La parte adibita a capannone industriale avrà forma regolare, compresa in un rettangolo con i lati m 50.00 x 30.00. L'altezza massima dell'edificio riferita al piano di campagna sarà di m 14.74. Per quanto riguarda la durabilità si sono presi tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture, in considerazione dell'ambiente in cui l'opera dovrà vivere e dei cicli di carico a cui sarà sottoposta. La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi saranno coerenti con tali obiettivi. In fase di costruzione saranno attuate severe procedure di controllo sulla qualità, in particolare per quanto riguarda materiali, componenti, lavorazione, metodi costruttivi. Saranno seguiti tutti gli inderogabili suggerimenti previsti nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Struttura portante

La struttura sarà in c.a. e acciaio. I pilastri saranno in c.a. gettati in opera fino all'altezza di 8 m, continueranno poi con baionette in acciaio ben incastrate tramite tirafondi. I tamponamenti saranno formati da pannelli orizzontali in calcestruzzo cellulare fino ad altezza 8 m, poggeranno sulle fondazioni e saranno ancorati ai pilastri in c.a. Sopra gli 8 m e fino a 15 m i tamponamenti saranno costituiti da un baraccato in acciaio e pannelli in lamiera coibentati.

Fondazioni

Le fondazioni saranno a plinti collegati tra loro da cordoli di fondazione. Il piano di posa sarà posto a 1,2 m di profondità dal piano di campagna. I pilastri saranno incastrati alla base e collegati ai plinti di fondazione mediante opportuna armatura di ripresa del getto. Il carico unitario massimo trasmesso al terreno dalle fondazioni sarà contenuto nel limite di 1 daN/cm² s.l.e.

Copertura

La copertura sarà del tipo a Shed. Le travi principali sono delle travi reticolari, passo 9,8 m L = 28.80, con briglie inferiori e superiori in profili HEA/IPE, tralicciatura interna in profili ad L a cassone, semplicemente appoggiate alle colonne laterali. Tra le travi principali sono previste delle travi reticolari a forma triangolare,



passo 5.76 m L=9.8m, semplicemente appoggiate, con briglia superiore in tubolare, briglia inferiore con profilo ad L e tralicciatura interna con profili ad L. La copertura è realizzata con pannelli metallici coibentati tipo Glamet fissati agli arcarecci. Il sovraccarico verticale ripartito per neve è di 82 daN/m² per condizioni senza vento, e di 164 daN/m² per condizioni con vento.

2.3.2.3 Modalità di ricevimento dei rifiuti

Tutti i rifiuti in arrivo dall'impianto dovranno essere accompagnati da:

- scheda descrittiva del rifiuto contenente informazioni sul sito di provenienza e sulle lavorazioni da cui ha avuto origine,
- rapporto di prova di analisi chimiche, effettuate secondo gli accordi convenuti in riferimento al DM 3/08/05 (criteri di ammissibilità alle discariche) e al D.M. 05/02/98 e s.m.i. rilasciato da un laboratorio certificato SINAL,
- formulario di identificazione del rifiuto, debitamente compilato. I rifiuti in ingresso saranno conferiti da idonei automezzi autorizzati (bilici). Le ceneri saranno contenute in cassoni chiusi (telo di copertura) così da evitare dispersioni dei rifiuti nell'ambiente durante il tragitto dal sito di provenienza all'impianto di trattamento.

Al momento del conferimento il personale di impianto quindi verificherà:

- la consistenza e correttezza della documentazione di trasporto (formulario, autorizzazione del trasportatore),
- la rispondenza del rifiuto rispetto al materiale di omologa,
- la scheda di omologa e della tipologia di trattamento/recupero attesa,
- la rispondenza amministrativa e la sussistenza degli ordini di natura commerciale.

Su insindacabile giudizio del Tecnico Responsabile dell'impianto, il personale, prima di procedere alle operazioni di scarico, provvederà ad eseguire campionamenti mirati alla convalida delle informazioni già ottenute in fase di omologa. In caso di non rispondenza i rifiuti non saranno scaricati e respinti al produttore per mancata congruità ai parametri concordati e definiti in fase di omologa. In caso di verifica positiva si procederà alle fasi di valutazione delle quantità dei rifiuti e quindi allo scarico. Le attività dell'addetto alla pesa al momento della ricezione dei rifiuti prevedono:


- pesatura degli automezzi con stampa della bolla corrispondente (bindello) che contiene dati temporali, tipologia e quantitativi del carico in entrata e dati del trasportatore,


controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti conferiti (scheda descrittiva, certificato analitico, formulario di identificazione).

A seguito della verifica positiva di tipo amministrativo e sostanziale, e della pesatura, l'automezzo è indirizzato nell'area di scarico e deposito, ubicata all'interno del capannone seguendo le indicazioni

OSSIDI DI FERRO PROVENIENTI DA DEPOSITO (CER 01 03 08)

tamenti analitici di classificazione (D.M. :)





2.3.2.4 Rifiuti in ingresso

I rifiuti in ingresso sono costituiti essenzialmente da polveri di ossidi di ferro fuori specifica identificabili dal codice CER 010308 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07, note come ceneri di pirite, che tramite il ricondizionamento volumetrico tramite vagliatura e frantumazione, con eventuale aggiunta di altre tipologie di rifiuti, sono ricondotte a Materie Prime Secondarie (MPS), con caratteristiche qualitative conformi alla normativa vigente (D.M. 05/02/98 e ssm.m.ii.). Le ceneri di pirite tal quali sono generalmente associabili a rilevanti quantitativi reperibili in depositi in genere non controllati ubicati in diverse località italiane. La gestione dei rifiuti in ingresso e delle ceneri di pirite in particolare prevede le seguenti fasi:

- caratterizzazione ed omologa,
- conferimento,
- accettazione e controllo,



d) stoccaggio.

Risulta essenziale verificare in situ la qualità dei rifiuti, ancor prima di movimentarli, per garantire un trattamento adeguato e una capacità di recupero effettiva.

In deposito, o nel sito di rinvenimento, si procederà a una suddivisione per lotti di circa 1.000 m³ che saranno separati e distinti e resi identificabili mediante codici di riferimento. Ognuno sarà campionato con la tecnica delle aliquote multiple per ottenere un campione realmente significativo dell'intera massa enucleata. Su tale campione saranno eseguite le analisi di caratterizzazione ricercando gli stessi parametri necessari per la verifica di conformità. I risultati analitici offriranno informazioni circa la trattabilità in impianto. In caso di esiti positivi al cumulo sarà dato lo stato di conferibile e sarà disposto il suo ricevimento presso l'impianto. Nel corso del conferimento di tali materiali il deposito si premurerà di proseguire con la formazione di un nuovo cumulo e delle sue verifiche analitiche e così via.

2.3.2.5 Stoccaggio.

Le aree di stoccaggio di tutti i rifiuti in ingresso e delle MPS sono poste all'interno del capannone e, conseguentemente, le aree circostanti l'edificio saranno utilizzate per le operazioni di transito e pesatura dei mezzi di trasporto. Si riserva una piccola porzione di area cementata e impermeabilizzata per eventuali depositi di cassoni scarrabili coperti, fino a 330 t.

Stoccaggio reagenti. Considerata la tipologia e l'omogeneità dei rifiuti in ingresso – solidi a matrice inorganica con contaminazione modesta essenzialmente ascrivibile alla presenza di metalli pesanti – si prevede di utilizzare quale legante idraulico nel processo di stabilizzazione/solidificazione il solo cemento.

Le quantità e le composizioni saranno definite a fronte di specifiche prove di laboratorio che saranno seguite da prove di scale-up nell'apparecchiatura industriale per verificare i risultati teorici. Tali prove daranno indicazioni anche su quale tipo di miscela cementizia possa essere la più adatta (portland, pozzolanico, calcarea, ecc.) in considerazione delle specificità dei rifiuti da trattare.

L'additivo sarà conferito all'impianto mediante cisterne carrabili e trasferito in ciclo chiuso in apposito silos di stoccaggio, installato all'esterno del capannone, in prossimità della linea di inertizzazione. Il trasferimento dal silos al miscelatore orbitale sarà realizzato tramite coclea sigillata ciò permetterà sia la contabilizzazione e il dosaggio dell'additivo, evitando nel contempo eventuali dispersioni ed emissioni delle polveri. Il silo di stoccaggio, come normalmente previsto per simili impieghi, sarà provvisto sulla sommità di un sistema di contenimento delle polveri che possono svilupparsi durante il carico costituito da un sistema di cartucce filtranti. Tale dispositivo rappresenta un presidio di emergenza, ed è installato a protezione della struttura metallica, in quanto, come prima accennato, il trasferimento dai mezzi di trasporto avviene tramite un sistema pneumatico in ricircolo sul mezzo stesso e avviene pertanto senza emissione in atmosfera del volume d'aria presente all'interno del silos.

2.3.2.6 Stoccaggio rifiuti non recuperabili.

Il materiale stabilizzato e solidificato, allo stato fisico palabile, raccolto al termine del nastro trasportatore brandeggiabile sarà accumulato fino al raggiungimento di volumetrie che ne rendano conveniente il conferimento agli impianti di smaltimento definitivo individuati. I cassoni potranno essere conservati all'interno del capannone ovvero, sempre per motivi connessi alla gestione operativa dell'impianto, essere trasferiti all'esterno nella piazzola impermeabilizzata all'uso dedicata fino ad un ammontare di 330 t. Il lotto di riferimento sarà opportunamente reso identificabile mediante apposizione di cartelli o altri segnali che lo rendano inequivocabilmente definito.

2.3.2.7 Sistema di raccolta, trattamento e scarico acque reflue

L'impianto non dà origine né ad acque di processo né ad acque di lavaggio delle pavimentazioni del capannone, la cui pulizia sarà effettuata "a secco" con spazzatrici aspiranti. Tale modalità di gestione deriva dalla natura delle ceneri ed in particolare dalla presenza di frazioni a bassa granulometria che con l'acqua formano delle soluzioni difficilmente sedimentabili e quindi rendono estremamente difficile il trattamento della loro separazione dalle eventuali acque di lavaggio. Alla luce di tale premessa risulta che le acque derivanti dal nuovo insediamento saranno costituite esclusivamente da: acque meteoriche di dilavamento



delle superfici coperte e scoperte interessate esclusivamente dal passaggio degli automezzi di trasporto (Acque bianche); acque domestiche provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi e uffici (acque nere).

Viene previsto pertanto, in progetto, la realizzazione di una rete fognaria per le acque bianche e una per le acque nere organizzate in modo da intercettare e raccogliere le relative acque e inviarle nelle rispettive linee della fognatura comunale previa autorizzazione allo scarico da parte di ASI SpA.

In data 07.05.2012, con prot. n. 207945/63.01.07 E. 410.01.1, la Ditta Nekta Servizi Srl, ha fatto pervenire agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la nota di ASI SpA del 19.04.2012 (prot. n. 6558/PR/ms), che riportava quanto segue:

“(...) Poiché trattasi di piazzali utilizzati per lo stoccaggio di materiali non pericolosi peraltro confinati in contenitori stagni e di aree di transito/parcheggio, data la presenza di un recettore alternativo, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento non è in prima istanza ammesso. Pertanto, previa acquisizione dei pareri delle AUTORITA' COMPETENTI (Provincia/Consorzio di Bonifica) la Ditta dovrà scaricare direttamente o indirettamente in corpo idrico superficiale.

Tenuto conto che l'eventuale fonte di contaminazione delle aree in oggetto è costituita dalla fase di transito automezzi con contaminanti il cui dilavamento totale non viene garantito dalla sola prima pioggia e al fine non esporre all'obbligo di continui adeguamenti futuri, si suggerisce l'adozione di un sistema più definitivo di trattamento che preveda almeno SEDIMENTAZIONE – DISOLEATURA in continuo dimensionato ai sensi della norma UNI EN 858 per garantire il trattamento di almeno 20 L/s ogni 1000 m² di superficie dilavata.”.

Alla luce dei contenuti della comunicazione di ASI SpA, ed in considerazioni delle oggettive ed evidenti difficoltà di collettare l'impianto al corpo idrico superficiale più vicino, la Commissione ha ritenuto di inserire la seguente prescrizione

- si prescrive che le acque di prima pioggia, derivanti dal collettamento delle acque meteoriche dei piazzali, vengano trattate come rifiuto e come tali smaltite presso idoneo impianto autorizzato;

e la seguente raccomandazione:

- al fine di minimizzare il consumo di risorse idriche pregiate e di evitare la movimentazione di rifiuti, si raccomanda alla Ditta di valutare la possibilità di riutilizzare parte delle acque meteoriche, nel ciclo di inertizzazione / solidificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento.

2.3.2.8 Rifiuti gestibili presso l'impianto

Nelle tabelle seguenti si riportano le tipologie dei rifiuti gestibili presso l'impianto, suddivisi fra rifiuti in ingresso, rifiuti in uscita, elencati secondo la classificazione del Codice Europeo dei rifiuti (CER), di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con la descrizione dei singoli rifiuti e le operazioni previste.

▪ Rifiuti in ingresso

Di seguito sono descritti i rifiuti previsti da progetto, in ingresso all'impianto, con i quantitativi massimi in stoccaggio suddivisi per singola tipologia di rifiuto:



<i>Operazioni di recupero e smaltimento</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
R5 R13 D9 D15	01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
	01 03	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
	01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07
	10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
	10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
	10 02 02	Scorie non trattate
	19	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE RFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
	19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	

I rifiuti trattati sono tutti classificati non pericolosi; si presentano allo stato solido con granulometria variabile per la maggior parte inferiore ai 2 mm e hanno provenienze diverse.

Le ceneri di pirite, che costituiscono il rifiuto principale, provengono da depositi costituiti nel passato durante il periodo di utilizzo industriale del materiale quale fonte di zolfo. Essi sono ubicati in varie regioni italiane.

Le piriti esauste possono provenire anche da interventi di risanamento dei terreni che, mediante operazioni di scavo selettivo o di selezione mediante vagliatura, sono distinte dal terreno sul quale in passato spesso venivano depositate.

L'altra tipologia di rifiuto proviene quale scarto degli impianti siderurgici per la produzione di ferro e materiali ferrosi (acciai e ghise) e possono trovare utilità per accrescere il titolo di ferro della pirite ossidata.

La quantità massima complessiva stoccabile prevista dei rifiuti in ingresso destinati a recupero è pari a 140 m³ corrispondenti a 250 t, assumendo un peso specifico pari a circa 1,7 t/m³ così suddivise:

- CER 010308: Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07: 90 ÷ 100 % (225 ÷ 250 t);
- CER 100202: Scorie non trattate: 0 ÷ 10 % (0 ÷ 25 t).

In questa fase progettuale si prevede l'eventuale utilizzo di una sola tipologia di rifiuto contemporaneamente alle ceneri di pirite, in funzione delle caratteristiche di quest'ultime e della reperibilità sul mercato dei rifiuti da integrare. Non è da escludere che in futuro il riutilizzo delle piriti possa essere integrato con ulteriori tipologie di scarti industriali ad alto tenore di ferro.

▪ Materia Prima Secondaria (MPS)

Le operazioni descritte di recupero R5 delle ceneri di pirite e ai rifiuti a matrice ferrosa (vagliatura, miscelazione, frantumazione) danno origine a un materiale che rispondendo ai requisiti, criteri e condizioni previsti al comma 1 dell'art. 181 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii., si configura come Materia Prima Secondaria e come tale riutilizzabile direttamente nei cementifici.

Tali materiali rispondenti ai criteri di idoneità, sono riutilizzabili senza alcuno dei vincoli descritti dalla normativa per la gestione dei rifiuti proprio in virtù del loro destino di utilizzo.

▪ Rifiuti in uscita

A fronte dell'elevata variabilità di composizione delle ceneri di pirite, anche provenienti da uno stesso deposito, dipendente principalmente dalla zona di estrazione originaria del minerale non è da escludere che quota parte del rifiuto in ingresso, stimabile al momento all'incirca al 20%, non possa essere avviata



al riutilizzo e debba conseguentemente essere destinata alla linea di inertizzazione (stabilizzazione/solidificazione) per consentire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per l'ammissibilità presso discariche per rifiuti non pericolosi anziché doverli avviare in impianti di smaltimento per rifiuti pericolosi esclusivamente per cessioni non conformi alla tabella 5 del D.M. 03/08/2005 di eluato.

Il processo di stabilizzazione con leganti idraulici, come ad esempio cemento e calce, e successiva solidificazione, consente attraverso reazioni di chelazione di immobilizzare i metalli all'interno di un reticolo cristallino, con conseguente riduzione della loro mobilità e del rilascio degli stessi quando il materiale è sottoposto a lisciviazione.

Non è da escludere che tale trattamento in un futuro possa essere applicato anche ad altre tipologie di rifiuti in ingresso, nell'ipotesi che questi ultimi, all'atto della verifica analitica, presentino valori di concentrazione, per qualche parametro, superiori ai limiti di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi di cui alla tabella n. 5 del D.M. 03.08.05. Al momento però tale ipotesi non rappresenta interesse e quindi è esposta per puro dovere di esaustività progettuale.

Dall'operazione di trattamento delle ceneri di pirite (D9), si ottiene un materiale destinato allo smaltimento in discarica previo stoccaggio preliminare (D15).

Nella tabella seguente sono indicate le tipologie di materiale inertizzato prodotto con le descrizioni dei codici CER previsti:

Operazioni di smaltimento	Codice	Descrizione
D15	19	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE RFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
	19 03	Rifiuti stabilizzati e solidificati
	19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
	19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306

Il materiale inertizzato, allo stato fisico palabile, raccolto al termine del nastro trasportatore brandeggiabile sarà stoccato fino al raggiungimento di idonee volumetrie che ne rendano conveniente il conferimento agli impianti di smaltimento definitivo individuati.

Essi saranno ovviamente ben identificabili e separati fisicamente dalle aree di accumulo dagli altri rifiuti, assoggettati al trattamento o risultanti da esso, e a maggior ragione dalle materie prime secondarie accertate.

Per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ottenuti dal trattamento, in attesa dell'ottenimento delle necessarie omologhe per lo smaltimento, è prevista, all'esterno del capannone, una piazzola impermeabilizzata, dove eventualmente depositare i cassoni scarrabili a tenuta idraulica e coperti. La quantità massima dei rifiuti non supererà mai le 330 t complessive, corrispondenti ad un massimo di 22 cassoni scarrabili (ognuno con capacità di circa 15 t).

In conclusione, il quantitativo totale massimo di rifiuti presenti all'interno dell'insediamento sarà pari a 1.250 t, conteggiando:

- i rifiuti in ingresso, in attesa di trattamento,
- i rifiuti trattati destinati allo smaltimento (inertizzati o non conformi al riutilizzo).

2.3.2.9 Operazioni di recupero e smaltimento

Con riferimento agli allegati B e C (operazioni di smaltimento e recupero rispettivamente) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Parte IV^a, le operazioni che si intendono effettuare sono:

Operazioni di recupero

- R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici;




- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Operazioni di smaltimento

- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

2.3.2.10 Potenzialità dell'impianto

Nella seguente figura è riportato lo schema a blocchi semplificato col bilancio indicativo di massa, così come previsto dal progetto presentato dalla Ditta:



Schema a blocchi con bilancio di massa

Per quanto attiene la linea principale (recupero di ceneri di pirite e produzione di MPS) la capacità prevista di trattamento dell'impianto è di 500 t/g, valutate sulla quantità complessiva dei rifiuti in ingresso, pari a 120.000 t/a ipotizzando 240 giorni lavorativi in orario giornaliero per un periodo di 5 giorni/settimana.

Per la linea secondaria (solidificazione/ stabilizzazione delle ceneri di pirite fuori norma) la capacità di trattamento prevista è stimata pari al 20% massimo delle quantità di rifiuto in ingresso, corrispondente a circa 100 t/g, pari a una potenzialità di 24.000 t/a.

Tale potenzialità sarà ovviamente trattabile nella seconda fase realizzativa e quando il sistema di inertizzazione sarà entrato a regime.

Dettaglio flussi complessivi massimi annui suddivisi per tipologia di trattamento

La Ditta chiede di gestire presso l'impianto le seguenti quantità di rifiuti:



- messa in riserva (R13) di rifiuti in entrata per reindirizzarli all'operazione descritta al successivo punto, quantità massima di rifiuti gestibili dall'impianto 140 m³ 250 t/g, assumendo un peso specifico pari a 1.7 t/m³;
- operazione di recupero (R5), vagliatura, frantumazione, recupero ceneri di pirite con ottenimento MPS conformi al punto 13.18 bis del D.M. 05/02/98 quantità massima di rifiuti gestibili dall'impianto 300 m³/g corrispondenti a 500 t/g, per 240 gg lavorativi anno 5 giorni la settimana, fino ad un massimo di 120.000 t/anno;
- deposito preliminare (D15) per i rifiuti prodotti dalla ditta 1000 t di rifiuti stoccabili non corrispondenti alle specifiche di recuperabilità di cui 330 t di rifiuti inertizzato in cassoni chiusi e stagni nell'area esterna indicata in planimetria di progetto.
- operazione di trattamento fisico-chimico (D9) inertizzazione rifiuti da avviare a successive operazioni di smaltimento, effettuata in modo residuale, tramite miscelatore orbitale e utilizzo di cemento, sui rifiuti non conformi al recupero a seguito dei trattamenti di vagliatura, stimati nel 20% delle ceneri di pirite in entrata, per un quantitativo di 100 t/g per 5 giorni la settimana, 240 gg lavorativi anno fino ad un massimo di 24.000 t/anno;

2.3.2.11 Rifiuti prodotti

Principalmente saranno costituiti dai codici CER, di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,

- 190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04;
- 190307 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06;
- 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce),

Il codice CER 191209, consiste in pirite non conformi che dopo vagliatura non presentano le caratteristiche per il recupero e vengono smaltite direttamente senza inertizzazione).

I rifiuti destinati a smaltimento saranno separati dalle aree di accumulo di rifiuti destinati al trattamento e dalle materie prime, gli stessi potranno essere stoccati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e coperti che, concluse le operazioni di carico all'interno del capannone, potranno essere posizionati nella piazzola esterna. Il quantitativo massimo di rifiuti prodotto (inertizzato o comunque a smaltimento) potrà essere di 1000 t stoccabili all'interno di 2 dei 3 box presenti all'interno del capannone, parte di questo quantitativo potrà essere stoccato nell'apposita area esterna, in cassoni stagni e mantenuti chiusi, per un quantitativo massimo di 330 t.

2.3.2.12 Infrastrutture

L'insediamento è completato dalle seguenti opere e strutture di servizio:

- illuminazione interna ed esterna;
- pesa a ponte con annesso prefabbricato per l'addetto alle misure ed alla verifica documentale ed amministrativa;
- sistemi per la prevenzione ed estinzione incendi;
- viabilità, piazzali, parcheggi;
- recinzione perimetrale ed aree a verde di confinamento.

2.3.3 Ipotesi alternative considerate

È di seguito riportata la valutazione delle alternative. In particolare tale valutazione, che può riguardare numerosi aspetti del progetto, prenderà in considerazione diverse ipotesi in merito a:

- a) *Rinuncia del progetto, mantenendo di conseguenza solo l'attuale impianto di trattamento inerti (Opzione zero).*

Con questa ipotesi non sono realizzate le nuove strutture e viene mantenuto l'attuale struttura.

Per contro sarà impedita la crescita della Ditta e i conseguenti benefici indiretti sulla realtà economica locale e, inoltre, verrà a mancare quel possibile contributo in termini di conoscenza scientifica e



impiantistica all'evoluzione dei processi di trattamento per il recupero dei rifiuti in alternativa alla discarica.

- b) *Creare un impianto che preveda lo stesso fine del progetto ma con l'impiego di tecnologie diverse da quelle prescelte.*

Le caratteristiche dell'impianto prescelto sono il risultato di un attento esame delle tecnologie disponibili, in tema di recupero dei rifiuti, che ha considerato soprattutto la qualità del prodotto ottenuto e la convenienza economica senza sottovalutare naturalmente l'aspetto ambientale. La tipologia del processo di gestione dei materiali in ingresso e uscita risulta in linea con le normali pratiche utilizzate per la selezione, cernita e riduzione volumetrica dei materiali. Anche l'assetto impiantistico e tecnologico è adeguato alla tipologia di materiali e lavorazioni ed è dotato di presidi ambientali adeguatamente dimensionati.

- c) *Ubicare l'impianto di progetto in altro sito o smembrarlo in più siti.*

L'attuale area è predisposta ad accogliere tale attività perché:

- saranno utilizzate aree già in disponibilità della Ditta Nekta S.r.l.. Non vi è dunque necessità di nuove acquisizioni;
- su dette aree sono già presenti delle strutture che possono essere facilmente adattate agli usi previsti;
- le nuove aree sono adiacenti all'attività esistente, ed è dunque possibile utilizzare alcune delle attrezzature già esistenti come ad esempio la rimessa e gli uffici;
- il sito risulta baricentrico rispetto al territorio servito dalla Ditta.

Una localizzazione diversa determinerebbe altre conseguenze, che sono state giudicate meno compatibili; tra le ragioni più significative si citano le seguenti:

- l'acquisizione, lo studio e la caratterizzazione ex novo di nuove aree da adibire ad impianto di stoccaggio di materie prime secondarie;
- la creazione nel nuovo sito, di nuove infrastrutture di servizio, che sono invece già esistenti.

In conclusione, l'esame degli interventi alternativi evidenzia che la scelta adottata rappresenta la soluzione migliore per il perseguimento del fine preposto.

È da evidenziare che le caratteristiche dell'impianto, ed in particolare, la varietà della tipologia dei rifiuti da trattare e dei prodotti da ottenere, sono il risultato di una determinata richiesta del mercato.

Il proponente rimarca che la scelta della tecnologia adottata rappresenta il risultato di un attento studio sulle conoscenze attuali degli impianti nel settore del recupero dei rifiuti, al fine di ottenere prodotti soddisfacenti per il loro impiego nelle costruzioni edili.

Infine, la suddivisione dell'impianto di progetto in più siti delocalizzati in punti geograficamente diversi, rappresenterebbe una soluzione non percorribile sia dal punto di vista ambientale che logistico ed economico.

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale.

Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 16/07/2009, prot. n. 399026/45/07 E.410.0.1E. 410.02.13.

Tale documentazione è stata esaminata dai competenti Uffici della dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, che hanno preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, per l'intervento in oggetto, dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006 (Relazione Istruttoria Tecnica n. 2009/118, del 14/09/2009).

Le valutazioni e le conclusioni contenute nel citato parere, sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

**4. Art. 16 della L.R. n. 11/2010**

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 415990 E. 410.01.1 dell'08/09/2011, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Nektà Servizi S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 4/08, venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia.

In data 20/10/2011, con prot. n. 0120537, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito dagli Uffici regionali in data 20/10/2011, con prot. n. 487327/63.01.07 E. 410.01.1.

Nella nota di ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, è riportato in conclusione che:

“(...) coerentemente con i criteri assunti da questa Struttura con nota prot. n. 103113 del 24/08/2010, ribaditi dall'Unione Regionale delle Province del Veneto (U.R.P.V.) con nota n. 55751 del 10/05/2011, si esprime parere positivo, con esclusivo riferimento ai contenuti dell'art. 16 della L.R.n. 11/10, alla realizzazione di un impianto di trattamento delle ceneri di pirite depositate in provincia di Venezia.”

Successivamente, con nota dell'11/11/2011, prot. n. 527613 E. 410.01.1, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Venezia, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Venezia n.11/2012, acquisita in data 29/02/2012 - prot. n. 96467/63.01.07 E. 410.01.1.

Nella Delibera del Consiglio provinciale di Venezia n.11/2012, è riportato in conclusione quanto segue:

“(...) 1. di non accertare l'indispensabilità dell'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro richiesta dalla Regione del Veneto con nota acquisita agli atti con prot. n. 87929 del 22/11/2011 e riferita al progetto proposto dalla Nektà Servizi S.r.l. in comune di San Donà di Piave, in quanto non pienamente rispettato il principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento per le seguenti motivazioni espressamente richiamate:

la Provincia di Venezia è considerata provenienza prioritaria ma non esclusiva del rifiuto oggetto di trattamento;

non è comunque dato alcun elemento oggettivo che assicuri che i rifiuti trattati dall'impianto proposto dalla Nektà Servizi S.r.l. in comune di San Donà di Piave proverranno dai depositi allocati nella Provincia di Venezia;

2. di dare atto che, come confermato dal parere prot. n° 0120537 del 20.10.2011 formulato dall'Osservatorio Rifiuti ARPAV, emerge la necessità di trovare adeguata e rapida soluzione allo smaltimento dei depositi di ceneri di pirite presenti da molti anni in provincia di Venezia anche con eventuale collocazione nel territorio della stessa Provincia di Venezia, ma sulla base di criteri di localizzazione oggettivi e generali e di sollecitare a tale proposito la Regione Veneto a fornire il necessario quadro normativo mediante una tempestiva redazione ed adozione del Piano regionale dei rifiuti speciali. (...)”.

Con nota del 02/03/2012 – prot n. 102104, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Nektà Servizi S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011) con il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 208, del Titolo I del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

5. ASPETTI PAESAGGISTICI

Il proponente ha presentato il Certificato di Destinazione Urbanistica redatto dai Comuni di San Donà di Piave (VE) in data 22.04.2008, in cui è dichiarata l'assenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”.

Pertanto l'assenza del vincolo paesaggistico non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”.



6. OSSERVAZIONI E PARERI

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Riguardo ai rilievi mossi nelle osservazioni, la Commissione rileva che le stesse evidenziano alcune lacune nel progetto presentato. Riguardo al merito delle motivazioni addotte per l'espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse possano essere superate con l'indicazione di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale, attraverso i chiarimenti forniti.

Si riportano di seguito le principali argomentazioni espresse nelle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta:

6.1 Comune di Noventa di Piave (pervenuto il 04/11/2009, prot. n. 604242/45/07 E. 410.01.1);

Viene espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto. L'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 35 delle NTA del P.R.G. del Comune di Noventa di Piave, vieta l'insediamento di imprese la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99. Tale divieto è condiviso dal Comune di San Donà di Piave in sede di stipula dell'accordo di programma che ha consentito l'ampliamento della zona industriale nei due comuni.

La Commissione rileva quanto segue:

L'area interessata dall'intervento non ricade nel Comune di Noventa di Piave e quindi non è assoggettabile alle indicazioni previste dalle succitate Norme Tecniche di Attuazione.

6.2 Comune di Noventa di Piave (pervenuto il 24/11/2009, prot. n. 657747/45/07 E. 410.01.1);

Viene trasmessa la Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/10/2009, nella quale viene espresso parere negativo in quanto l'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 35 delle NTA del P.R.G. del Comune di Noventa di Piave, vieta l'insediamento di imprese il cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99. Tale divieto è stato recepito anche dal Comune di San Donà di Piave in sede di stipula dell'accordo di programma tra alcune Amministrazioni comunali del Sandonatese.

La Commissione rileva quanto segue:

Si richiama quanto già esposto al p.to 6.1, del presente parere.

6.3 Gruppo di cittadini di Noventa di Piave e San Donà di Piave (pervenuto il 30/11/2009, prot. n. 667638/45/07 E. 410.01.1);

Viene espressa ferma opposizione alla realizzazione dell'intervento, in quanto in contrasto sia con le NTA dei vigenti P.R.G. dei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave, sia con l'art. 55 delle norme di attuazione del Piano d'area del Sandonatese.

La Commissione rileva quanto segue:

Si richiama quanto esposto al p.to 6.1 ed al successivo p.to 6.4, del presente parere.

6.4 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 30/11/2009, prot. n. 670104/45/07 E. 410.01.1 ed il 01/12/2009, prot. n. 672791/45/07 E. 410.01.1);

Viene trasmessa la Delibera del Giunta Comunale n. 313 del 19/11/2009, nella quale viene espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto, per le seguenti motivazioni:

- a) l'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 44, commi 6 e 7 delle NTA del P.R.G. del Comune di San Donà di Piave, vieta l'insediamento di imprese il cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99;
- b) l'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato denominato PN 23-24, non consente il frazionamento dei lotti ai fini edificatori, come invece previsto da progetto;



- c) risultano già in itinere interventi edificatori nell'area interessata dal progetto; il lotto 2.13 è già oggetto di edificazione della nuova sede aziendale, per i quali il Legale Responsabile della Ditta Nekta S.r.l. ha dichiarato la loro non assoggettabilità ad alcuna procedura di V.I.A.;
- d) non è stato dimostrato il rispetto dell'area permeabile che deve essere pari al 25% della superficie fondiaria, come previsto dall'abaco delle NTA del vigente P.R.G.

Per tali aspetti, di conformità agli strumenti comunali vigenti in materia edilizia/urbanistica, (nella nota del 0/11/2009, prot. n. 670104/45/07 E. 410.01.1) viene allegato il parere espresso dal Settore IV° - "Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività Produttive" – Servizio "Edilizia Privata – Sportello Unico per l'Edilizia", con nota del 12/11/2009 – prot. n. 90/2009.

La Commissione rileva quanto segue:

- a) si richiama di seguito quanto già espresso a pag. 11, 12 e 13, del par. 2.1 "QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO" in merito all'analisi del Piano Regolatore Generale Comunale di San Donà di Piave.

L'intervento in questione è riconducibile ad una delle tipologie progettuali elencati negli allegati A1, A2, C3 bis della ex L.R. n. 10/99, la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A., e per le quali l'art 44 nel Norme Tecniche di Attuazione vietano nuovi insediamenti.

La Ditta Nekta Servizi S.r.l. chiede con l'istanza di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, presentata nel luglio 2009, di potersi avvalere della prevista variante allo strumento urbanistico comunale attualmente vigente, vista anche la localizzazione dell'intervento in una zona di nuova lottizzazione, la tipologia e le caratteristiche tecnologiche dell'impianto, la natura dei materiali trattati, la conformità con gli ulteriori strumenti pianificatori e con la normativa di settore vigenti sia a carattere regionale che provinciale, gli impatti ambientali ritenuti trascurabili che rispondono ai requisiti della normativa in materia di scarichi, di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico.

Di seguito si riporta quanto previsto dal menzionato art. 23 della L.R. n. 10/99: "Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica va considerato che il progetto è richiesto ai sensi del c.6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii: "*L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*"

L'approvazione del progetto costituisce quindi anche approvazione della variante urbanistica per gli aspetti non conformi e rilevati sia nell'esame del quadro di riferimento programmatico e anche dall'esame delle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale in data 3 febbraio 1999 è stato sottoscritto un "Accordo di programma denominato "Città del Piave" tra i Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave, per lo sviluppo produttivo dell'area dove successivamente sarà realizzato il piano di lottizzazione. A questo primo accordo è seguita una specifica convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2001 che al punto 4) lettera f) prevede:" *All'interno dell'ambito corrispondente ai cinque progetti di norma non saranno autorizzate attività produttive che riguardino lavorazioni chimiche di qualsiasi genere né attività di*



stoccaggio, trasformazione, lavorazione e recupero di rifiuti di qualsiasi genere, secondo una tabella che sarà definita con l'approvazione dello schema di convenzione relativa alla lottizzazione"

Ad oggi l'area dove viene richiesto l'insediamento dell'attività ricade in zona "D1" del PRG vigente del Comune di San Donà di Piave, le norme di zona sono disciplinate dall'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione che riporta: *"Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 ed elencate nella D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002. Per gli impianti previsti dall'allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con l'eccezione dei numeri evidenziati nell'elenco allegato di cui alla D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002."*

L'area risulta compresa nel piano attuativo: "P.I.P. Parco Tecnologico Nord progetti norma n°23-24", approvato dal Comune di San Donà di Piave e convenzionato il 17 giugno del 2004. Dall'esame delle Norme Tecniche del piano urbanistico e dalla convenzioni non risultano indicazioni o norme che limitano l'uso dei lotti o le attività da insediare.

Tenuto conto delle caratteristiche del contesto e la vocazione del territorio e in cui l'attività andrà ad insediarsi, dall'esame del progetto non emergono elementi di incompatibilità tali da valutare in modo negativo il progetto e quindi rigettare la richiesta di variante urbanistica ai sensi del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In relazione a tali riferimenti il progetto risulta normativamente ammissibile e coerente con gli indirizzi in essi contenuti.

- b) Con nota in data 11/05/2012, prot. n. 218566/63.01.07 E. 410.01.1, la Ditta proponente ha provveduto a presentare una relazione illustrativa ed un aggiornamento delle planimetrie di progetto, inerenti gli aspetti urbanistici/edificatori, dalle quale si evince il pieno rispetto all'art. 10 delle NTA del vigente P.R.G. del Comune di San Donà di Piave.
- c) Si ritiene che l'argomento non sia di competenza di questa Commissione.
- d) Con nota in data 11/05/2012, prot. n. 218566/63.01.07 E. 410.01.1, la Ditta proponente ha provveduto a presentare una relazione illustrativa ed un aggiornamento delle planimetrie di progetto, inerenti gli aspetti urbanistici/edificatori, dalle quale si evince il pieno delle NTA del vigente P.R.G. del Comune di San Donà di Piave.

- 6.5 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 14/12/2009, prot. n. 694428/45/07 E. 410.01.1);
Viene espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto, in quanto l'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 44, commi 6 e 7 delle NTA del P.R.G. del Comune di San Donà di Piave, vieta l'insediamento di imprese il cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99.

La Commissione rileva quanto segue:

Si richiama quanto già espresso al p.to 6.4, del presente parere.

- 6.6 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 08/01/2010, prot. n. 7716/45/07 E. 410.01.1);
Viene trasmessa la Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 30/11/2009, nella quale viene espresso parere non favorevole alla realizzazione del progetto, per le seguenti motivazioni:
- a) mancato accordo con l'Amministrazione Comunale in merito alla modalità di presentazione al pubblico;
 - b) l'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 44, commi 6 e 7 delle NTA del P.R.G. del Comune di San Donà di Piave, vieta l'insediamento di imprese il cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99;



- c) risultano già in itinere interventi edificatori nell'area interessata dal progetto; il lotto 2.13 è già oggetto di edificazione della nuova sede aziendale, per i quali il Legale Responsabile della Ditta Nektà S.r.l ha dichiarato la loro non assoggettabilità ad alcuna procedura di V.I.A..

Vengono inoltre condivise le motivazioni del parere negativo espresso sia dalla Giunta Comunale di San Donà di Piave (con D.G.C. n. 313 del 19/11/2009), sia dal Comune di Noventa di Piave (con D.C.C. n. 65 del 29/10/2009).

La Commissione rileva quanto segue:

- a) dagli atti in possesso della Commissione la Ditta proponente ha provveduto a svolgere tutte le fasi di deposito, pubblicazione e presentazione al pubblico, conformemente a quanto previsto sia dalla L.R. n. 10/99, sia per quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione pubblica all'iter in questione.

Risulta infatti che:

- ha pubblicato, in data 28.09.2009, sui quotidiani "La Nuova Venezia" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di San Donà di Piave (VE), il Comune di Noventa di Piave (VE) ed ARPAV – Direzione Generale - Area Tecnico Scientifica;
- ha presentato al pubblico i contenuti del progetto e del SIA in data 15/10/2009 presso l'Hotel Forte del 48, in Comune di San Donà di Piave (VE), come attestato dalla Provincia di Venezia con nota del 11.06.2010, prot. n. 35280/10.

b) ed c), si richiama quanto già esposto al p.to 6.4, del presente parere.

6.7 Provincia di Venezia (pervenuto il 16/03/2010, prot. n. 146307/45/07 E. 410.01.1)

Viene trasmessa la Delibera del Consiglio Provinciale n. 2010/19 del 09/01/2010, nella quale viene espressa la condivisione dei pareri negativi dei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave.

Alla medesima Delibera viene allegata la relazione istruttoria condotta del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, dalla quale emergono le osservazioni e prescrizioni, sinteticamente riportate di seguito:

- a) l'intervento andrà a collocarsi in una zona nella quale l'art. 44, commi 6 e 7 delle NTA del P.R.G. del Comune di San Donà di Piave, vieta l'insediamento di imprese il cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99;
- b) nella relazione tecnica di progetto, per le ceneri di pirite provenienti da interventi di bonifica, individuate con il codice CER 191302 "Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01", non sono stati individuati i quantitativi massimi stoccabili, le modalità di impiego (se in unione o in alternativa agli ossidi di ferro di cui al CER 010308) e le loro caratteristiche (non è indicato se sia rifiuto misto terra da scavo contaminata, né se necessiti di un trattamento diverso da quello previsto per gli ossidi di ferro).

Per tale tipologia di rifiuto, dovrà essere effettuata una caratterizzazione accurata nel sito di provenienza, presumibilmente nell'ambito di un procedimento di bonifica del sito oppure di un piano di allontanamento di rifiuti. In relazione alla situazione sito-specifica dovrà essere effettuata una caratterizzazione più spinta, ricercando ulteriori parametri rispetto allo spettro limitato previsto in progetto.

Per i rifiuti in ingresso all'impianto, classificati con il codice CER 191302, non sono stati specificati i criteri di accettabilità dei rifiuti in impianto, il processo di recupero o trattamento a cui saranno sottoposti (recupero R5 o smaltimento D9) e le eventuali operazioni di miscelazione effettuate;

- c) in relazione alla linea di smaltimento tramite inertizzatore, non è stato specificato in progetto se questa sia alimentata solo da rifiuti provenienti dal processo di vagliatura o se possa essere



alimentata direttamente da quei rifiuti che presentano all'atto del conferimento caratteristiche tali da non essere recuperabili;

- d) non è stato indicato il quantitativo massimo stoccabile di rifiuto inertizzato e degli ossidi di ferro da avviare a cementifici;
- e) in merito alle emissioni in atmosfera, l'impianto e la sua gestione dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 5, alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- f) in merito alle emissioni rumorose, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento del rumore atta a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Commissione rileva quanto segue:

- a) si richiama quanto già esposto al p.to 6.4, del presente parere;
- b), d) nel mese di Marzo 2012, la Ditta Nektà Servizi Srl, ha fornito adeguati approfondimenti in relazione ai criteri di accettabilità dei rifiuti in impianto, alle sue modalità di gestione, alla definizione delle aree di stoccaggio in ingresso e uscita, allo schema di flusso operativo ed ai quantitativi di materiali gestiti.

Il proponente ha inoltre presentato in data in data 27/03/2012, prot. n. 145217/63.01.07 E. 410.01.1 il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 242/2010;

La Commissione ha provveduto a prescrivere quanto segue:

- per quanto attiene la linea principale (recupero di ceneri di pirite e produzione di MPS) la capacità prevista di trattamento dell'impianto è di 500 t/g, valutate sulla quantità complessiva dei rifiuti in ingresso, pari a 120.000 t/a ipotizzando 240 giorni lavorativi in orario giornaliero per un periodo di 5 giorni/settimana. Per la linea secondaria (solidificazione/ stabilizzazione delle ceneri di pirite fuori norma) la capacità di trattamento prevista è stimata pari al 20% massimo delle quantità di rifiuto in ingresso, corrispondente a circa 100 t/g, pari a una potenzialità massima di 24.000 t/a;
- la quantità massima di rifiuto stoccabile in container chiuso all'esterno del capannone sarà pari a 330 t (22 container x 15 t di capacità ciascuno);
- la quantità massima di rifiuti stoccabili nell'intera area dello stabilimento sarà pari a 1250 t;
- dovrà sempre esserci una chiara distinzione sia fisica, logistica, che sui registri interni di lavoro, fra i rifiuti trattati nella filiera "R" ed i rifiuti della filiera "D";
- nei registri di lavoro dovranno quotidianamente essere indicate ed evidenziate le quantità di rifiuti in ingresso che, in seguito ai trattamenti eseguiti, hanno cessato la loro qualifica di Rifiuti e sono diventati MPS, e le quantità che invece restano rifiuti;
- le analisi di caratterizzazione delle ceneri di pirite provenienti da siti di bonifica dovranno essere integrate con i parametri sensibili riscontrati nel sito sulla base dei risultati del piano della caratterizzazione eseguita nell'ambito del progetto di bonifica stesso.

Il progetto prevedeva l'operazione di miscelazione con i rifiuti classificato con il codice CER 100203 "Scorie non tratte", finalizzata alla correzione del tenore di ferro, qualora fosse risultato inferiore al limite minimo di concentrazione richiesto dal punto di vista commerciale, per il loro successivo ciclo di utilizzo. A tale proposito, la Commissione ha provveduto a prescrivere quanto segue:

- Presso l'impianto è vietato il conferimento di ulteriori tipologie di rifiuti oltre a quelli sopra specificati, previsti in progetto come additivi/correttori del tenore di ferro per rifiuti in ingresso;
- b) da quanto emerge dalla documentazione progettuale la linea di smaltimento sarà finalizzata al solo trattamento di inertizzazione delle ceneri di pirite provenienti dall'impianto di vagliatura, non conformi al D.M. 05/02/2008 per la classificazione come MPS e con i test di cessione non conformi alla Tabella 5 del D.M. 27/09/2010 per l'ammissibilità dei rifiuti (non pericolosi) in discarica.



La Ditta ha dichiarato che l'impianto di inertizzazione non sarà utilizzato per il trattamento di rifiuti provenienti dall'esterno;

d) la Commissione ha provveduto a prescrivere quanto segue:

- il camino a servizio dell'impianto di trattamento dell'aria (punto di emissione) dovrà essere almeno 1 m (un metro) più alto rispetto al punto massimo del colmo del tetto dell'edificio;
- il limite delle emissioni al camino a servizio dell'impianto di trattamento arie interne al capannone è fissato in 25 mg/Nm³;
- durante le varie fasi di esercizio dell'impianto industriale il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria all'interno del capannone dovrà necessariamente essere in funzione;

f) la Commissione ha provveduto a prescrivere quanto segue:

- dovrà essere eseguita una nuova campagna di misura delle emissioni acustiche ad impianto attivato, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge secondo quanto stimato nel modello previsionale.

6.8 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 06/03/2012, prot. n. 162637/45/07 E. 410.01.1);

Nel ribadire il parere negativo alla realizzazione dell'intervento, viene data replica alle controdeduzioni presentate dalla Ditta Nekta S.r.l., alle osservazioni del Comune di San Donà di Piave, allegando il parere espresso dal Dirigente del Settore IV° - "Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività Produttive" – Servizio "Edilizia Privata – Sportello Unico per l'Edilizia", con nota del 05/03/2012., in merito alla conformità del progetto con gli strumenti comunali vigenti in materia edilizia/urbanistica. Detto parere conferma sostanzialmente quanto già espresso dal medesimo Servizio con nota del 12/11/2009 – prot. n. 90/2009.

La Commissione rileva quanto segue:

Si richiama quanto già espresso al p.to 6.4, del presente parere.

6.9 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 24/04/2012, prot. n. 192934/63.01.07 E. 410.01.1)

Viene ribadito il parere non favorevole alla realizzazione del progetto, già espresso nei precedenti pareri, osservando quanto segue:

- a) la relazione divulgativa annuale, dovrà essere trasmessa anche al Comune nel cui territorio ha sede l'impianto, come previsto dalla D.G.R. n.242/2010;
- b) non risulta acquisito il parere di A.S.I. per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento.

La Commissione rileva quanto segue:

- a) il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere successivamente e necessariamente aggiornato, in quanto dovrà assorbire le prescrizioni del presente parere sia in fase di rilascio della V.I.A., sia in sede di rilascio dell'A.I.A.;
- b) in data 07.05.2012, con prot. n. 207945/63.01.07 E. 410.01.1, la Ditta Nekta Servizi Srl, ha fatto pervenire agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la nota di ASI SpA del 19.04.2012 (prot. n. 6558/PR/ms), che riportava quanto segue:

"(...) Poiché trattasi di piazzali utilizzati per lo stoccaggio di materiali non pericolosi peraltro confinati in contenitori stagni e di aree di transito/parcheggio, data la presenza di un recettore alternativo, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento non è in prima istanza ammesso. Pertanto, previa acquisizione dei pareri delle AUTORITA' COMPETENTI (Provincia/Consorzio di Bonifica) la Ditta dovrà scaricare direttamente o indirettamente in corpo idrico superficiale.

Tenuto conto che l'eventuale fonte di contaminazione delle aree in oggetto è costituita dalla fase di transito automezzi con contaminanti il cui dilavamento totale non viene garantito dalla sola prima pioggia e al fine non esporre all'obbligo di continui adeguamenti futuri, si suggerisce



l'adozione di un sistema più definitivo di trattamento che preveda almeno SEDIMENTAZIONE – DISOLEATURA in continuo dimensionato ai sensi della norma UNI EN 858 per garantire il trattamento di almeno 20 L7s ogni 1000 m2 di superficie dilavata.”.

Alla luce dei contenuti della comunicazione di ASI SpA, ed in considerazioni delle oggettive ed evidenti difficoltà di collettare l'impianto al corpo idrico superficiale più vicino, la Commissione ha ritenuto di inserire la seguente prescrizione

- si prescrive che le acque di prima pioggia, derivanti dal collettamento delle acque meteoriche dei piazzali, vengano trattate come rifiuto e come tali smaltite presso idoneo impianto autorizzato;

e la seguente raccomandazione:

- al fine di minimizzare il consumo di risorse idriche pregiate e di evitare la movimentazione di rifiuti, si raccomanda alla Ditta di valutare la possibilità di riutilizzare parte delle acque meteoriche, nel ciclo di inertizzazione / solidificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento.

6.10 Comune di San Donà di Piave (pervenuto il 21/05/2012, prot. n. 231929/63.01.07 E. 410.01.1)

Viene trasmessa la documentazione richiesta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., durante l'incontro tecnico svoltosi in data 24/04/2012, inerente:

- il protocollo di intesa tra i Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, per la sottoscrizione di un "Accordo di programma denominato Città del Piave";
- "Iniziativa connesse con la trasformazione urbanistica e la promozione della zona industriale della "Città del Piave" e l'organizzazione e promozione delle restanti aree industriali e artigianali", sottoscritto dai Comuni firmatari l'accordo di cui sopra;
- copia delle NTA del Piano di Lottizzazione Parco Tecnologico Nord, progetti norma n. 23 – 24;
- copia delle medesime NTA di cui alla successiva variante approvata.

La Commissione rileva quanto segue:

Si richiama quanto già espresso al p.to 6.4, del presente parere.

7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

La Commissione, a seguito dell'esame del progetto, al sopralluogo e agli incontri con gli Enti Pubblici interessati non ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di ulteriori elaborati integrativi al fine di meglio valutare alcuni aspetti e temi inerenti la realizzazione dell'opera, in quanto in fasi successive, il proponente ha presentato documentazione aggiuntiva che è stata ritenuta completa.

A seguito di detti colloqui e dell'esame della documentazione aggiuntiva presentata, in specie durante le riunioni del gruppo istruttorio estese agli Enti Pubblici competenti, la Commissione è potuta giungere ad una valutazione complessiva della proposta progettuale:

- a. per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello provinciale e regionale afferenti all'area d'intervento e non si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti. Un approfondimento particolare merita (cfr. sotto) il PRG. In particolare per quanto attiene alla Rete Natura 2000 nella Valutazione di incidenza, si rileva che le opere previste non comportano impatti significativi in termini di degrado del sito e di conservazione degli habitat delle specie presenti.

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica va considerato che il progetto è richiesto ai sensi del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

L'approvazione del progetto costituisce quindi anche approvazione della variante urbanistica per gli aspetti non conformi e rilevati sia nell'esame del quadro di riferimento programmatico e anche dall'esame delle osservazioni pervenute.



Per quanto riguarda la pianificazione sovracomunale in data 3 febbraio 1999 è stato sottoscritto un “Accordo di programma denominato del Piave” tra i Comuni di Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave, per lo sviluppo produttivo dell’area dove successivamente sarà realizzato il piano di lottizzazione. A questo primo accordo è seguita una specifica convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2001 che al punto 4) lettera f) prevede:” *All’interno dell’ambito corrispondente ai cinque progetti norma non saranno autorizzate attività produttive che riguardino lavorazioni chimiche di qualsiasi genere né attività di stoccaggio, trasformazione, lavorazione e recupero di rifiuti di qualsiasi genere, secondo una tabella che sarà definita con l’approvazione dello schema di convenzione relativa alla lottizzazione*”

Ad oggi l’area dove viene richiesto l’insediamento dell’attività ricade in zona “D1” del PRG vigente del Comune di San Donà di Piave, le norme di zona sono disciplinate dall’art.44 delle Norme Tecniche di Attuazione che riporta: “*Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata alla procedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1,A2,C3 bis della L.R. 10/99 ed elencate nella D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002. Per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all’art. 7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificati come industrie insalubri di prima classe e contemplate nell’elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con l’eccezione dei numeri evidenziati nell’elenco allegato di cui alla D.C.C. n.122 del 24 giugno 2002.*”

L’area risulta compresa nel piano attuativo: “P.I.P. Parco Tecnologico Nord progetti norma n°23-24”, approvato dal Comune di San Donà di Piave e convenzionato il 17 giugno del 2004. Dall’esame delle Norme Tecniche del piano urbanistico e dalla convenzioni non risultano indicazioni o norme che limitano l’uso dei lotti o le attività da insediare.

Tenuto conto delle caratteristiche del contesto e la vocazione del territorio e in cui l’attività andrà ad insediarsi, dall’esame del progetto non emergono elementi di incompatibilità tali da valutare in modo negativo il progetto e quindi rigettare la richiesta di variante urbanistica ai sensi del c.6 dell’art.208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Non sono stati riscontrati altri vincoli (paesaggistico, ambientale, storico e culturale) per l’area in esame. Nell’area dove sorge l’impianto ed in quelle limitrofe non sono presenti elementi di particolare pregio o rilevanza, sia sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sia sotto l’aspetto artistico-culturale.

- b. Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il progetto è completo con gli elaborati aggiuntivi ed è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia.

La ditta ha valutato in modo puntuale le migliori tecnologie disponibili per l’impianto di stoccaggio e trattamento.

Sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, e degli incontri tecnici condotti dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è preso atto che l’impianto, così come progettato, è in linea con le MTD.

Il proponente ha inoltre predisposto un crono programma dettagliato degli interventi.

- c. Per quanto riguarda poi il Quadro Ambientale, valutato con gli elaborati integrativi, si ritiene che il proponente abbia sviluppato in modo esauriente l’analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti e relativi interventi di mitigazioni, che le opere potrebbero generare nei confronti dell’ambiente circostante.

L’area in esame non ricade all’interno di alcun sito della Rete Natura 2000. I Siti più prossimi sono:

- SIC ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto, a circa 7,4 km
- SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia, a circa 14,7 km.

Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Tale dichiarazione è stata esaminata dai competenti Uffici della dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, che hanno preso atto della



dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, per l'intervento in oggetto, dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

Alla luce dei contenuti della comunicazione di ASI S.p.A., ed in considerazioni delle oggettive ed evidenti difficoltà di collettare l'impianto al corpo idrico superficiale più vicino, la Commissione ha ritenuto di inserire la seguente prescrizione

- si prescrive che le acque di prima pioggia, derivanti dal collettamento delle acque meteoriche dei piazzali, vengano trattate come rifiuto e come tali smaltite presso idoneo impianto autorizzato;

e la seguente raccomandazione:

- al fine di minimizzare il consumo di risorse idriche pregiate e di evitare la movimentazione di rifiuti, si raccomanda alla Ditta di valutare la possibilità di riutilizzare parte delle acque meteoriche, nel ciclo di inertizzazione / solidificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento.

In conclusione, dopo aver esaminato e valutato nel suo insieme il S.I.A., la relazione presentata ed il progetto definitivo, come successivamente integrate ed aggiornate, si ritiene che gli interventi proposti non presentino elementi ostativi al rilascio delle compatibilità ambientale ed alla loro successiva realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate.

8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott. Paolo Rocca delegato dal Direttore Generale di ARPAV, dell'Ing. Riccardo Zoppellaro, componente esperto della Commissione regionale V.I.A.) esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

PRESCRIZIONI V.I.A.

- 1) tutti gli impegni assunti dalla Ditta Nekta S.r.l. con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni e raccomandazioni;
- 2) presso l'impianto potranno essere prese in carico, le tipologie di rifiuti merceologicamente individuate come "Ceneri di pirite" ed individuati con i seguenti codici CER (D.Lgs. n. 152/06e ss.mm. e ii):

CER	DESCRIZIONE
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 03	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01



Presso l'impianto è vietato il conferimento di ulteriori tipologie di rifiuti oltre a quelli sopra specificati, previsti in progetto come additivi/correttivi del tenore di ferro per rifiuti in ingresso;

- 3) il conferimento delle ceneri di pirite dovrà essere limitato al solo ambito territoriale della regione Veneto;
- 4) sulle tipologie di rifiuti individuati con i codici CER di cui al p.to 2) delle presenti prescrizioni, potranno essere effettuate le seguenti tipologie di trattamenti (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii):
 - R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici;
 - D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- 5) per quanto attiene la linea principale (recupero di ceneri di pirite e produzione di MPS) la capacità prevista di trattamento dell'impianto è di 500 t/g, valutate sulla quantità complessiva dei rifiuti in ingresso, pari a 120.000 t/a ipotizzando 240 giorni lavorativi in orario giornaliero per un periodo di 5 giorni/settimana. Per la linea secondaria (solidificazione/ stabilizzazione delle ceneri di pirite fuori norma) la capacità di trattamento prevista è stimata pari al 20% massimo delle quantità di rifiuto in ingresso, corrispondente a circa 100 t/g, pari a una potenzialità massima di 24.000 t/a;
- 6) la quantità massima di rifiuto stoccabile in container chiuso all'esterno del capannone sarà pari a 330 t (22 container x 15 t di capacità ciascuno);
- 7) la quantità massima di rifiuti stoccabili nell'intera area dello stabilimento sarà pari a 1250 t;
- 8) dovrà sempre esserci una chiara distinzione sia fisica, logistica, che sui registri interni di lavoro, fra i rifiuti trattati nella filiera "R" ed i rifiuti della filiera "D";
- 9) nei registri di lavoro dovranno quotidianamente essere indicate ed evidenziate le quantità di rifiuti in ingresso che, in seguito ai trattamenti eseguiti, hanno cessato la loro qualifica di Rifiuti e sono diventati MPS, e le quantità che invece restano rifiuti;
- 10) si prescrive che le acque di prima pioggia, derivanti dal collettamento delle acque meteoriche dei piazzali, vengano trattate come rifiuto e come tali smaltite presso idoneo impianto autorizzato;
- 11) il camino a servizio dell'impianto di trattamento dell'aria (punto di emissione) dovrà essere almeno 1 m (un metro) più alto rispetto al punto massimo del colmo del tetto dell'edificio;
- 12) il limite delle emissioni al camino a servizio dell'impianto di trattamento arie interne al capannone è fissato in 25 mg/Nm³;
- 13) durante le varie fasi di esercizio dell'impianto industriale il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria all'interno del capannone dovrà necessariamente essere in funzione;
- 14) dovrà essere eseguita una nuova campagna di misura delle emissioni acustiche ad impianto attivato, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge secondo quanto stimato nel modello previsionale;
- 15) le analisi di caratterizzazione delle ceneri di pirite provenienti da siti di bonifica dovranno essere integrate con i parametri sensibili riscontrati nel sito sulla base dei risultati del piano della caratterizzazione eseguita nell'ambito del progetto di bonifica stesso;
- 16) dovrà essere tenuto un Registro di Gestione ed un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
- 17) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 18) devono essere adottate tutte le misure atte a evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica;
- 19) è fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché ogni



superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto;

- 20) la Ditta è tenuta ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- 21) sono fatte salve le altre norme in materia di tutela dell'ambiente di competenza ad altri Enti e/o Organismi.

RACCOMANDAZIONI V.I.A.

- a) Al fine di minimizzare il consumo di risorse idriche pregiate e di evitare la movimentazione di rifiuti, si raccomanda alla Ditta di valutare la possibilità di riutilizzare parte delle acque meteoriche, nel ciclo di inertizzazione / solidificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento;
- b) in caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione dei controlli previsti dal piano di monitoraggio, deve assicurarsi che tale soggetto sia accreditato, ai sensi della Norma ISO 17011;
- c) si raccomanda la pulizia delle aree di lavoro e movimentazione mezzi con moto spazzatrice almeno una volta al giorno al termine del turno di lavoro e comunque tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) dal delegato dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave, dal delegato dal Presidente della Provincia di Venezia e dal rappresentante della Direzione Regionale Tutela Ambiente (assenti il Sindaco del Comune di Noventa di Piave, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse ed il Dirigente Regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatenente, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì, a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, del delegato dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave ed astensione del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia

parere favorevole

all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni precedentemente indicate, che costituisce ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) e del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 23.05.2012, risulta altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. Premesse

In data 16/07/2009, la ditta NEKTA SERVIZI S.r.l. ha presentato richiesta di Compatibilità Ambientale, Approvazione del progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., per il progetto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro, meglio note come ceneri di pirite.

2. Normativa di Riferimento

Il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile



2006, n. 152, norme in materia ambientale”- con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE - abroga e sostituisce il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

La legge regionale n. 3 del 21/01/2000 recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”;

La Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007, modificativa della Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985, in cui la Regione del Veneto ha provveduto a individuare le categorie d’impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciale.

L’articolo 35, comma 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, dispone tuttavia che “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’Avvio del Procedimento”, e pertanto si farà riferimento, ai fini della presente istruttoria e per quanto riguarda i riferimenti normativi, ancora al d.lgs. n. 59/2005.

L’ex articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 59/2005, come sostituito dall’articolo 29 *sexies*, del D.Lgs. 152/2006 prevede che “In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione” applicando le disposizioni dell’art.10 del medesimo D.Lgs 152/2006.

L’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, riporta che “Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto (ex Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005), la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. E’ in ogni caso disposta l’unicità’ della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1 bis del presente articolo.”

La deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 con cui la Giunta regionale ha fornito alcune disposizioni applicative a seguito dell’emanazione del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, ha stabilito di integrare la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale all’interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prevedendo un’istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza, e secondo le normative di riferimento e in tale senso l’integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, rappresentante dell’Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.

In attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata la Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 31 ottobre 2008 che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/2008) ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

In base alla normativa citata, considerato che l’istruttoria relativa alla Compatibilità Ambientale e l’Approvazione del Progetto è stata espletata dalla sottocommissione istruttoria della Commissione regionale VIA, la presente relazione, pur contenendo una sintesi delle opere in progetto, è relativa soltanto al rilascio dell’AIA, sulla base delle valutazioni istruttorie della Commissione Via.

3. Attività Istruttoria

La ditta Necta Servizi S.r.l. con sede legale in comune di San Donà di Piave, via Calnova, n. 224 e ubicazione impianto in comune di San Donà di Piave, P.I.P. Parco Tecnologico Nord ha richiesto il rilascio del giudizio di Compatibilità Ambientale, Approvazione del Progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale in data 16/07/2009, provvedendo anche alle pubblicazioni previste dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 07 luglio 2011 si è tenuto un incontro tecnico presso il comune di San Donà e in data 1 settembre 2011 presso la sede di Veneto strade a Mestre.



In data 19/10/2011 prot. 484462, la ditta ha presentato documentazione integrativa alla domanda di AIA del 16/07/2009 con riferimento agli incontri tecnici avvenuti in data 07/07/2011 e 01/09/2011. In data 05/03/2012 prot. reg n. 106816 del 06/03/2012 la ditta ha presentato una relazione tecnico integrativa successivamente revisionata in data 27/03/2012 prot. n. 145233; successivamente in data 06/03/2012 e 24/04/2012 si sono tenuti ulteriori incontri tecnici e documentazione integrativa è stata presentata in data 11/05/2012.

Infine in data 27/03/2012 prot 145217 la ditta ha presentato il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 9/02/2010 .

4. Verifica formale della documentazione AIA

L'istruttoria preliminare ha permesso di verificare la sostanziale e formale completezza della documentazione presentata dalla ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ditta ha ottemperato nei modi e nei tempi stabiliti dalle citate disposizioni regionale, alla presentazione della documentazione.

La documentazione risulta completa di tutte le informazioni (attinenti alla specifica tipologia impiantistica), previsti dall'art. 29 *ter.*, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i..

5. Inquadramento Territoriale

Il sito d'intervento si trova nel Comune di San Donà di Piave, P.I.P. Parco Tecnologico Nord, e catastalmente censito al mappale n. 281-276 del foglio 173 del censuario di San Donà di Piave.

Il PRG del comune di San Donà di Piave classifica l'area come zona territoriale omogenea D, sottozona D2. "sistema produttivo".

L'impianto occuperà una superficie di 4.748,4 m² totali, di cui: Coperta 1.537 m², Scoperta pavimentata 2.212,4 m² e scoperta non pavimentata 771 m².

6. Descrizione del progetto

La ditta effettuerà nell'impianto di cui al progetto le seguenti attività:

n	Attività	Codice IPPC	Potenzialità di Progetto
1	messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per reindirizzarli all'operazione descritta al successivo punto 2;	no	pari a 250 t, circa 140 m ³ di rifiuti in entrata assumendo un peso specifico pari a 1.7 t/m ³ ;
2	operazione di recupero (R5), vagliatura, frantumazione;	no	recupero ceneri di pirite con ottenimento mps conformi al punto 13.18 bis del d.m. 05/02/98 per un quantitativo massimo di 500 t/g 120.000 t anno per 240 gg lavorativi anno 5 giorni la settimana.
3	deposito preliminare (D15) per i rifiuti prodotti dalla ditta dall'operazione di cui al punto 2 e 4	5.1	1000 t di rifiuti non pericolosi stoccabili nei box all'interno del capannone, non corrispondenti alle specifiche di recuperabilità di cui 330 t di rifiuti inertizzati in cassoni scarrabili coperti e a tenuta stagna nell'area esterna indicata in planimetria allegato B



4	operazione di trattamento fisico-chimico (D9) inertizzazione rifiuti da avviare a successive operazioni di smaltimento;	5.3	Verrà effettuata, sui rifiuti non conformi al recupero a seguito dei trattamenti di vagliatura, con miscelatore orbitale stimati nel 20% delle ceneri di pirite in entrata tramite l'utilizzo di cemento 100 t/g 5 giorni la settimana per 240 gg lavorativi anno 24.000 t/anno
---	---	-----	---

Per le attività di cui al punto 2 e 4 è ammessa la miscelazione di carichi con codice CER diverso, ma non in deroga all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006, e funzionale al recupero o allo smaltimento.


La ditta, svolgerà per le tipologie di rifiuti elencate nella Tabella 1 di seguito riportata, le operazioni su riportate:

CER	DESCRIZIONE
01	Rifiuti Derivanti Da Prospezione, Estrazione Da Miniera O Cava, Nonche' Dal Trattamento Fisico O Chimico Di Minerali
01 03	Rifiuti Prodotti Da Trattamenti Chimici E Fisici Di Minerali Metalliferi
01 03 08	Polveri E Residui Affini Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 01 03 07
19	Rifiuti Prodotti Da Impianti Di Trattamento Dei Rifiuti, Impianti Di Trattamento Delle Acque Reflue Fuori Sito, Nonche' Dalla Potabilizzazione Dell'acqua E Dalla Sua Preparazione Per Uso Industriale
19 13	Rifiuti Prodotti Dalle Operazioni Di Bonifica Di Terreni E Risanamento Delle Acque Di Falda
19 13 02	Rifiuti Solidi Prodotti Dalle Operazioni Di Bonifica Dei Terreni, Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 19 13 01


I rifiuti saranno conferiti in impianto solamente dopo accertamenti analitici di classificazione (D.M. 05/02/98 punto 13.18 bis) secondo lo schema di seguito riportato:



OSSIDI DI FERRO PROVENIENTI DA DEPOSITO (CER 01 03 08)



OSSIDI DI FERRO PROVENIENTI DA SITI DI BONIFICA (CER 19 13 02)





Le operazioni di recupero porteranno all'ottenimento di materie prime e/o prodotti aventi le seguenti caratteristiche conformemente al D.M. 05/02/98 s.m.i. ed in particolare al punto 13.18 bis: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti

- Fe₂O₃ 60-100%;
- SiO₂ 5-15%;
- Al₂O₃ 0.5-1.5%;
- CaO 5-10%;
- MgO 0.5-2%;
- S 3-6%;
- As < 0.09%

quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.

Le ceneri di pirite, oggetto del trattamento, sono quelle individuate al CER 010308, è inoltre previsto il trattamento anche per quelle individuate al codice CER 19 13 02, che provengono da siti di bonifica di terreni dove in passato sono state depositate. Per quanto riguarda le operazioni di recupero consistono in operazioni di miscelazione o accorpamento vagliatura, frantumazione con rompi zolle.


Per quanto riguarda le specifiche impiantistiche si rimanda alla relazione istruttoria della commissione VIA

Le ceneri di pirite ottenute dall'operazione di vagliatura /frantumazione che a seguito di verifiche analitiche non presentano le caratteristiche del D.M. 05/02/98 punti 18.1 bis, sarà inviato allo smaltimento previa eventuale inertizzazione con le modalità previste nel progetto.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale abilita alla gestione dei rifiuti entranti di cui all'allegato A e dei rifiuti prodotti in impianto secondo le seguenti modalità:

- o attività di stoccaggio quale messa in riserva (R13) di rifiuti entranti in impianto per reindirizzarli all'operazione successiva di recupero.
- o operazione di recupero, sui rifiuti entranti in impianto, di altre sostanze inorganiche (R5) tramite vagliatura e, frantumazione.
- o trattamento chimico-fisico (D9) dei rifiuti esitanti dall'operazione R5 ma non conformi alle caratteristiche richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto e caratterizzati dalla presenza di un eluato non conforme ai criteri di accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi, Tab. 5 D.M. 27/09/2010;

Di seguito si riporta schema di flusso e quantificazione delle attività previste in impianto:



Schema a blocchi con bilancio di massa



7. Emissioni in atmosfera

Come prima azione gestionale, atta a diminuire la formazione di polvere, la ditta porrà particolare cautela nella movimentazione dei rifiuti. I portoni di entrata ed uscita dei mezzi sono dotati di chiusura automatica al fine di confinare il capannone durante le operazioni di carico e scarico, inoltre i punti di accesso dei mezzi di trasporto saranno dotati di grigliati appoggiati al pavimento al fine di evitare il contatto degli pneumatici con eventuali piriti, tali grigliati saranno incernierati al fine di consentirne il sollevamento per la pulizia quotidiana della superficie sottostante.

I cassoni utilizzati per il trasporto dei materiali, che hanno cessato la qualifica di rifiuto, ma anche per lo stoccaggio e trasporto dei rifiuti, destinati a smaltimento, saranno a tenuta stagna e chiusi quando posti all'aperto. Sui punti dell'impianto critici per la produzione di polvere saranno posti punti di captazione fissi specifici, in particolare:

1. nella fossa di scarico/stoccaggio rifiuti
2. sul punto di carico delle piriti in tramoggia e loro vagliatura
3. sulla zona di carico automezzi.
4. sulla zona di carico dei rifiuti esitati all'impianto di inertizzazione e dei punti di captazione mobili
5. sull'area di formazione dei cumuli da vibrovaglio
6. sull'area dei cumuli vagliati (box)
7. sul cumulo in alimentazione all'inertizzazione.

La portata totale del sistema di captazione sarà di 20.000 Nm³/h con un portata di 4.000-5000 Nm³/h con 5 postazioni operanti. Le emissioni di cui sopra sono sottoposte a trattamento in impianto centralizzato mediante passaggio attraverso impianto di filtrazione a cartucce con velocità di filtrazione 0.025 m/s con sistema autopulente a getto d'aria, i residui della pulizia verranno reimmessi nel ciclo del recupero.

Al fine di gestire correttamente le attività è prevista la pulizia quotidiana delle aree esterne, sebbene non interessate da lavorazioni, tramite spazzatrice di tipo aspirante a secco.

Viene prevista inoltre la pulizia giornaliera delle aree interne di movimentazione e di accesso dei mezzi (tramite sollevamento dei grigliati metallici di passaggio pneumatici) sempre tramite spazzatrice di tipo aspirante a secco i residui della pulizia verranno reimmessi nel ciclo del recupero, in analogia a quanto sopra descritto.

Infine in condizioni di emergenza (fuori servizio impianto di aspirazione improvviso o polverosità anomala) sarà disponibile in impianto un mezzo mobile carrellato di nebulizzazione acqua.

8. Rifiuti prodotti

I rifiuti destinati a smaltimento saranno separati dalle aree di accumulo di rifiuti destinati al trattamento e dai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, gli stessi potranno essere stoccati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e coperti che, concluse le operazioni di carico all'interno del capannone, potranno essere posizionati nella piazzola esterna. Il quantitativo massimo di rifiuto prodotto (inertizzato o comunque a smaltimento) potrà essere di 1000 t stoccabili all'interno di 2 dei 3 box presenti all'interno del capannone, parte di questo quantitativo potrà essere stoccata nell'apposita area esterna, in cassoni stagni e mantenuti chiusi, per un quantitativo massimo di 330 t.

9. Confronto con le migliori tecniche disponibili (mtd)

Le linee guida settoriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili individuate nell'istanza di AIA presentata dalla Ditta sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D. Lgs. n. 59/2005.

La ditta ha valutato le MTD, evidenziando le tecniche presenti, quelle non pertinenti e quelle non applicate. Sulla base dell'istruttoria effettuata, nonché degli incontri tecnici intercorsi tra gli Enti interessati e la ditta, si è preso atto che l'impianto, così come progettato, è in linea con le MTD di settore sopra richiamate.



10. Il Programma di monitoraggio e controllo (PMC)

La Ditta ha allegato all'istanza di AIA il PMC previsto dal D. Lgs. 59/05, che ha integrato con *Revisione del 27/03/2012* di cui alle integrazioni volontarie del 27/03/2012 prot. 145217, su cui a tutt'oggi non è ancora pervenuto il parere ARPAV-DAP Venezia.

Osservazioni istruttorie e conclusioni

In conclusione dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata e delle considerazioni ivi contenute, è emerso che:


- il progetto prevede attività di recupero e smaltimento nel rispetto delle MTD di settore;
- ARPAV-DAP di Venezia dovrà esprimere Parere all'approvazione del PMC presentato dalla ditta;
- sulla base di quanto sopra, e fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA - ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 - non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del progetto presentato dalla ditta Nekta Servizi S.r.l., e relativo *all'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro* comune di San Donà di Piave, P.I.P. Parco Tecnologico Nord.

*Elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto secondo codice CER
Ditta Nekta Servizi S.r.l, P.I.P. Parco Tecnologico Nord- San Donà di Piave*


CODICE CER		OPERAZIONE
CER	DESCRIZIONE	R13-R5
01	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X
19	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	



CODICE CER		OPERAZIONE
CER	DESCRIZIONE	R13-R5
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X









Sulla base di quanto evidenziato nella relazione istruttoria di A.I.A., fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla sottocommissione V.I.A., non vengono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che legittima:

- i lavori di realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto in parola, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il suo esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo assetto impiantistico, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794 del 23/11/2010;
- le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI A.I.A.:

1. il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi è la Ditta Nekta Servizi S.r.l. con sede legale in comune di San Donà di Piave, via Calnova, n. 224 ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione;
2. alla Ditta Nekta Servizi S.r.l. (cod. fisc. 02299920278) con sede legale in comune di San Donà di Piave, via Calnova, n. 224, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione del progetto denominato "impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossido di ferro" relativo all'impianto ubicato a San Donà di Piave, P.I.P. Parco Tecnologico Nord, catastalmente censito al mappale 281-276, del foglio n. 17 del censuario di San Donà di Piave lotti 2.13 e 2.14, per l'attività individuate dal D.Lgs. n. 59/05, come abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, individuata al punto 5.3 allegato VIII parte seconda;
3. ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del D.Lgs. n. 59/2005, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, in base a quanto stabilito dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008) è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 3.1 autorizzazione alla realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 3.2 autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794 del 23/11/2010;
 - 3.3 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
4. per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto la ditta deve attenersi alle modalità previste nel progetto valutato positivamente dalla Commissione VIA nonché alle relative prescrizioni contenute nel relativo parere e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1 ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione (DGR), e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto deve avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori;
 - 4.2 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, una comunicazione da cui si evinca:
 - 4.2.1 la data di inizio lavori;
 - 4.2.2 il nominativo del direttore dei lavori;
 - 4.2.3 la data stimata di fine lavori;
 - 4.2.4 la data presunta di avvio dell'impianto secondo il regime di esercizio provvisorio ai fini del suo collaudo funzionale;
 - 4.3 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla messa in esercizio provvisorio dell'impianto approvato, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia ed al Comune di San Donà di Piave, una comunicazione da cui si evinca:
 - 4.3.1 la data di fine lavori;



- 4.3.2 la data prevista di avvio dell'impianto in esercizio provvisorio;
- 4.3.3 le garanzie finanziarie;
- 4.3.4 collaudo statico delle opere;
- 4.3.5 dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto di cui al presente provvedimento;
- 4.3.6 il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, accompagnato da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo;
- 4.4 entro 180 giorni dalla data di avvio dell'impianto secondo l'esercizio provvisorio, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, secondo quanto previsto dalla Circolare del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle infrastrutture e Mobilità del 31/10/2008 (BURV n. 98/2008), la ditta deve presentare il certificato di collaudo funzionale delle opere approvate, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000;
- 4.5 l'esercizio definitivo dell'impianto nella sua configurazione complessiva di progetto, è demandato ad un successivo provvedimento da parte del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alle risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Venezia con l'avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2007 nonché alla presentazione della documentazione di seguito elencata:
 - Certificato di collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, commi 3, 6 e 8, della L.R. n. 3/2000;
 - Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e ritenuta significativa per la fase della realizzazione e di esercizio provvisorio dell'impianto;
- 4.6 secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 3/2000, l'esercizio provvisorio dell'impianto secondo l'assetto impiantistico, e secondo il lay out di cui all'allegato al presente parere, è consentito fino al rilascio dell'AIA all'esercizio definitivo di cui al precedente punto 4.5;
- 4.7 la Ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale le tipologie di rifiuti riportate nella tabella 1 di cui al punto 6 delle premesse, e svolgere le seguenti attività:
 - 4.7.1 messa in riserva (R13) di rifiuti in entrata all'impianto per reindirizzarli all'operazione descritta al successivo punto 4.7.2: quantità massima di rifiuti gestibili dall'impianto circa 140 m³ 250 t, assumendo un peso specifico pari a 1.7 t/m³;
 - 4.7.2 operazione di recupero (R5), vagliatura, frantumazione, recupero ceneri di pirite con ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto conforme al punto 13.18 bis del D.M. 05/02/98; quantità massima di rifiuti gestibili dall'impianto corrispondenti a 500 t/g, per 240 gg lavorativi anno 5 giorni la settimana, fino ad un massimo di 120.000 t/anno;
 - 4.7.3 deposito preliminare (D15) per i rifiuti prodotti dalla ditta: massimo 1000 t di rifiuti (anche inertizzati) non corrispondenti alle specifiche di recuperabilità, di cui massimo 330 t di rifiuti destinati a smaltimento anche inertizzati in cassoni chiusi e stagni nell'area esterna indicata in planimetria in allegato al presente parere;
 - 4.7.4 operazione di trattamento fisico-chimico (D9) inertizzazione rifiuti prodotti dalla ditta, da avviare a successive operazioni di smaltimento, effettuata tramite miscelatore orbitale e utilizzo di cemento, sui rifiuti non conformi al recupero a seguito dei trattamenti di vagliatura, stimati nel 20% delle ceneri di pirite in entrata, per un quantitativo di 100 t/g per 5 giorni la settimana, 240 gg lavorativi anno fino ad un massimo di 24.000 t/anno;



- 4.8 il presente provvedimento costituisce nella fase di esercizio provvisorio autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il punto di emissione/camino denominato C1 indicato nella planimetria del presente provvedimento, avente le seguenti caratteristiche:

<i>Camino</i>	<i>Altezza dal suolo</i>	<i>Area sezione di uscita</i>	<i>Sistema di trattamento</i>
1	16 m	0.159 m ²	Filtro a cartucce per polveri

<i>Camino</i>	<i>Portata Nm³/h</i>	<i>Flusso di massa kg/h</i>	<i>Flusso di massa kg/anno</i>
1	20.000	0.5	1000

nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;

- 4.9 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni autorizzate necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria), deve comportare la fermata, di tutto, l'esercizio dell'impianto industriale, che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di trattamento;
- 4.10 il limite alle emissioni di polveri è fissato in 25 mg/Nm³ con un flusso di massa pari a 0.5 kg/h;
5. l'impianto, nel corso dell'esercizio provvisorio, deve essere gestito conformemente a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e comunque nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
- 5.1 per quanto riguarda i rifiuti in entrata e prodotti è permessa la loro miscelazione (codici CER diversi) non in deroga e funzionale all'omogeneizzazione ed al miglioramento delle attività successive di recupero R5 (nel caso di miscelazione di rifiuti entranti in impianto) o smaltimento D9 (nel caso di rifiuti prodotti dalla ditta);
 - 5.2 la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il riutilizzo;
 - 5.3 I rifiuti possono essere accettati in impianto solo se accompagnati da caratterizzazione di cui agli schemi riportati in premessa al capitolo 6;
 - 5.4 Nei piazzali scoperti potranno essere stoccati unicamente container coperti e a tenuta stagna contenenti rifiuti nell'area indicata in allegato al presente parere, non potranno essere eseguite operazioni di carico o scarico rifiuti;
 - 5.5 dovrà essere predisposto un efficace sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dall'capannone per evitare il trascinarsi delle polveri;
 - 5.6 dovrà essere eseguita quotidianamente la pulizia di tutte le aree interne del capannone così come descritto nella relazione integrativa di cui al prot. 106816 del 06/03/2012;
 - 5.7 l'azienda dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'allegato V parte I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti;
 - 5.8 i rifiuti da recuperare devono essere stoccati in aree distinte dai rifiuti da avviare allo smaltimento e dai materiali che hanno cessato la qualifica rifiuti, inoltre i rifiuti in ingresso devono essere tenuti separati dai rifiuti prodotti, lo stoccaggio deve essere gestito in modo da differenziare le aree di stoccaggio per tipologie omogenee;
 - 5.9 deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno, delle vasche nei container e nelle aree utilizzate dalla ditta;
 - 5.10 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2129 del 23 ottobre 2012**

- 5.11 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi e non dovranno essere intralciati in alcun modo gli accessi, nonché, in caso di emergenza, dovrà essere garantita una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
- 5.12 le operazioni di vagliatura (compresa la formazione dei cumuli vagliati), utilizzo del rompi zolle, inertizzazione e movimentazione rifiuti (carico tramoggia, carico mezzi, prelievo da fossa, movimentazione rifiuti inertizzati etc.) dovranno essere effettuate unicamente con il sistema di captazione delle polveri attivo, in caso di malfunzionamento dovrà essere attivato il sistema di nebulizzazione di emergenza e sospese le attività polverulente;
6. per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alle integrazioni volontarie del 27/03/2012 prot. 145217, con le prescrizioni imposte da ARPAV e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 6.1 la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia ogni eventuale richiesta variazione sostanziale e non sostanziale del PMC pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia;
7. ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, ARPAV-DAP Venezia e Comune di San Donà di Piave variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo;
8. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del controllore indipendente dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
9. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Venezia, ARPAV-DAP Venezia e al Comune di San Donà di Piave, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, punto c), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
10. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (DPCM 14 novembre 1997);
11. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000;
12. dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
La Ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto le tipologie di rifiuti come riportato nel progetto ed in allegato al presente parere;
13. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

A conclusione della presentazione della relazione istruttoria, il Presidente sottopone a votazione il progetto in esame e la medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole, di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto già reso in data odierna 23/05/2012, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime altresì a maggioranza dei presenti, con l'astensione del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e la non partecipazione al voto del delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia e del delegato dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6,



ALLEGATO A alla Dgr n. 2129 del 23 ottobre 2012

del D.Lgs. n. 152/06 - Parte II^a - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, alla Ditta Nektà Servizi S.r.l., relativamente all'impianto di cui al progetto oggetto di approvazione e di giudizio di compatibilità ambientale - ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - subordinatamente all'osservanza prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 36 elaborati

